

**Per informazioni, nuovi allacciamenti,
contratti e altri servizi commerciali:**

da telefono fisso:
NUMERO VERDE 800 887755

da telefono mobile:
199 114407

(costo della chiamata variabile a seconda del piano tariffario del cliente)

**Operatori telefonici a disposizione
dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 18.00.**

**Per segnalazione guasti
i numeri sono attivi tutti i giorni 24 ore su 24.**

**I CONSIGLI DI FIORELLINA FIO.
L'AMICA DEL RISPARMIO IDRICO
E DEL CORRETTO USO DELL'ACQUA.**



**PER EVITARE DI RESTARE
CON I RUBINETTI A SECCO, È INDISPENSABILE
LA COLLABORAZIONE DI TUTTI I CITTADINI.**

*Ci sono piccoli accorgimenti che ogni cittadino
può mettere in pratica per alleviare la crisi idrica:*

- evitare di far scorrere l'acqua quando non è strettamente necessario;
- preferire la doccia alla vasca;
- utilizzare l'acqua con cui sono state lavate frutta e verdura per innaffiare le piante;
- usare lavatrici e lastoviglie sempre a pieno carico e mantenere in piena efficienza l'impianto idraulico, controllando che non vi siano perdite.

*Fondamentale è rispettare le ordinanze comunali che vietano l'uso
dell'acqua potabile per l'innaffiamento di orti e giardini e per il
lavaggio di automobili.*

**L'acqua è vita,
non sciuparla.**

**REGOLAMENTO
DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO
AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE
N. 6 OMBRONE**

ED. 2010

L'Acquedotto del Fiora è il Gestore Unico dell'ATO n. 6 "Ombrone". La Società gestisce l'insieme dei servizi di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili, di fognatura e di depurazione delle acque reflue.

Le attività di gestione del Servizio Idrico Integrato riguardano le reti (acquedotti e fognature) e gli impianti (potabilizzatori, depuratori, dissalatori) di 56 comuni delle province di Grosseto e Siena che compongono l'Ambito Territoriale Ottimale n. 6 Ombrone, il più vasto ATO della regione Toscana, con un'estensione di oltre 7.400 kmq e una popolazione residente pari a 375.501 unità che, nella stagione estiva, raggiunge punte superiori alle 600.000 unità.

Nel vasto territorio, in cui opera l'Acquedotto del Fiora, è in corso di attuazione un importante programma di investimenti (Piano d'Ambito): circa 580 milioni di Euro nei prossimi 20 anni.

L'acqua potabile distribuita nell'ATO è pari a circa a 61 milioni di metri cubi annui. La struttura gestita dell'Acquedotto si compone di 515 captazioni con 9 impianti ad osmosi inversa ed 1 dissalatore acqua mare, in grado di produrre oltre 1 milione di litri di acqua potabile, che fanno capo a oltre 7.600 km di reti acquedottistiche a servizio circa 219.000 utenze idriche, nonché di 1.700 Km di reti fognarie e circa 270 impianti di depurazione.

I Soci dell'Acquedotto del Fiora sono i 56 Comuni delle province di Grosseto e Siena ricadenti all'interno dell'ATO n.6 Ombrone. A seguito di una gara ad evidenza pubblica, il raggruppamento di imprese di cui è capofila ACEA e che vede aggregati il Monte dei Paschi di Siena ad alcune aziende particolarmente radicate nel territorio, si è aggiudicata la gara per l'acquisizione di una partecipazione societaria minoritaria (il 40 %) in Fiora per il tramite di Ombrone SpA. Quest'ultima ha perfezionato l'acquisizione della partecipazione societaria dell'Acquedotto del Fiora ad agosto 2004.

Il 15 dicembre 2000 l'Acquedotto del Fiora ha conseguito la Certificazione di Qualità UNI EN ISO 9001. Il 28 Gennaio 2004 ha conseguito la Certificazione di Qualità a norma UNI EN ISO 9001:2000 (Certificato n. 3167) tuttora vigente.

Poche regole preziose come l'acqua.

Seguiamo i consigli di **Fiorellina Fiò** l'amica del risparmio idrico e del corretto uso dell'acqua.



IN CUCINA E NEL BAGNO

Installando miscelatori dotati di eco cartucce al posto dei rubinetti tradizionali, si erogano 5 litri al minuto, tagliando i consumi del 50%. Applicando riduttori di flusso o frangigetto ai rubinetti tradizionali, il getto di acqua si carica di aria, così erogando 6.000 litri meno/anno.



Se laviamo i piatti a mano consumiamo in media 90 litri di acqua. Utilizzando una lavastoviglie (classe A) si consuma in media dai 14 ai 17 litri.



Con i 120 litri necessari a riempire una vasca di medie dimensioni, si possono fare 3 docce, risparmiando fino a 30.000 litri all'anno.



Quando ci laviamo i denti, ci insaponiamo o ci facciamo la barba, non lasciamo scorrere l'acqua. Si possono risparmiare fino a 2.400 litri/anno, a testa!

Gli scarichi del w.c. comportano la dispersione di circa 12 litri di acqua. Installando le eco-cassette a portata limitata, si scaricano a scelta dai 4 ai 9 litri.

RECUPERIAMO E RICICLIAMO

Lavando la verdura sotto l'acqua corrente, se ne vanno di media 4.000 litri in un anno.

Suggerimento: mettiamo le verdure a bagno in un contenitore e dopo utilizziamo l'acqua per le piante o per i fiori.

Con l'acqua di cottura della pasta possiamo sgrassare i piatti, magari prima di metterli in lavastoviglie. Lo sapevate che l'amido rilasciato dalla pasta ha un grande potere sgrassante?



LE PERDITE

Facciamo attenzione alle perdite: da un rubinetto che gocciola se ne possono andare via

4.000 litri di acqua/anno e da un piccolo foro anche di un solo millimetro in un tubo, possono uscire 22.000 litri di acqua/giorno.

Prima di partire per le vacanze, chiudiamo il rubinetto centrale e magari una volta ogni due mesi chiudiamo tutti i rubinetti di casa e verificiamo cosa succede al nostro misuratore (contatore): se dovesse "girare" ugualmente significa che c'è una perdita nell'impianto interno. Riparatela subito: non solo sta disperdendosi acqua preziosa, ma la vostra fattura registrerà importi più alti del solito!!!

DIVIETI ASSOLUTI

Non dobbiamo utilizzare mai acqua potabile per:

1. lavare le automobili, i motorini, le moto, i natanti.
2. riempire le piscine
3. innaffiare giardini

Le multe sono salate!!

INDICE

Parte I

REGOLAMENTO DI ACQUEDOTTO

| | | |
|-----------------|---|----|
| Titolo 1 | DISPOSIZIONI GENERALI | 5 |
| | <i>ART. 1</i> DEFINIZIONI | 5 |
| | ASPETTI RELATIVI AL CONTRATTO DI UTENZA | 6 |
| | <i>ART. 2</i> IL CONTRATTO. PERFEZIONAMENTO E SOMMINISTRAZIONE | 6 |
| | <i>ART. 3</i> VARIAZIONI CONTRATTUALI E SUBENTRI | 7 |
| | <i>ART. 4</i> DURATA DEL CONTRATTO E SUA DISDETTA | 8 |
| | <i>ART. 5</i> RIATTIVAZIONI | 8 |
| | <i>ART. 6</i> SISTEMA DI FORNITURA | 9 |
| | <i>ART. 7</i> TIPI DI USO | 10 |
| Titolo 2 | FORNITURA PER UTENZA | 13 |
| | NORME PER LA FORNITURA DI ACQUA | 13 |
| | <i>ART. 8</i> SOGGETTI LEGITTIMATI ALLA RICHIESTA | 12 |
| | <i>ART. 9</i> RICHIESTA | 15 |
| | <i>ART. 10</i> PREVENTIVO | 15 |
| | <i>ART. 11</i> COSTI DI ALLACCIAMENTO | 16 |
| | <i>ART. 12</i> COSTI DI ATTIVAZIONE DELLA FORNITURA | 17 |
| | <i>ART. 13</i> PRELIEVI ABUSIVI | 17 |
| | <i>ART. 14</i> USO IMPROPRIO | 17 |
| | 14 BIS. ATTIVITÀ DI LAVAGGIO AUTOMEZZI | |
| | 14 TER. RIEMPIMENTO PISCINE | |
| | <i>ART. 15</i> TEMPI CARATTERISTICI DEL RAPPORTO | 19 |
| | NORME TECNICHE | 19 |
| | <i>ART. 16</i> REALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI E FORNITURA SU STRADE | 19 |
| | <i>ART. 17</i> MISURATORE DI CONSUMI | 23 |
| | <i>ART. 18</i> SOSTITUZIONE E SPOSTAMENTO DEL MISURATORE DI CONSUMI | 24 |
| | <i>ART. 19</i> IRREGOLARE FUNZIONAMENTO E VERIFICA DEL MISURATORE DI CONSUMI | 25 |
| | <i>ART. 20</i> CONTROLLI | 25 |
| | <i>ART. 21</i> VERIFICA DEL LIVELLO DI PRESSIONE | 26 |
| | <i>ART. 22</i> MANOMISSIONI DELLE OPERE E DEL MISURATORE DI CONSUMI | 26 |
| | <i>ART. 23</i> INTERVENTI SULLE OPERE EFFETTUATI DAL GESTORE | 26 |

| | |
|--|----|
| ACCERTAMENTO DEI CONSUMI E FATTURAZIONE | 25 |
| <i>Art. 24</i> <i>LETTURA DEL MISURATORE DI CONSUMI</i> | 25 |
| <i>Art. 25</i> <i>FATTURAZIONE DEI CONSUMI</i> | 27 |
| <i>Art. 26</i> <i>CONTENUTI DEL DOCUMENTO DI FATTURAZIONE</i> | 28 |
| <i>Art. 27</i> <i>APPLICAZIONE DEL PRO-DIE PER LE VARIAZIONI TARIFFARIE</i> | 29 |
| <i>Art. 28</i> <i>RICOSTRUZIONE DEI CONSUMI A SEGUITO DI PERDITE OCCULTE</i> | 29 |
| <i>Art. 29</i> <i>UTENZE RAGGRUPPATE</i> | 30 |
| PAGAMENTI | 30 |
| <i>Art. 30</i> <i>DOMICILIAZIONE BANCARIA</i> | 30 |
| <i>Art. 31</i> <i>INDENNITÀ DI RITARDATO PAGAMENTO E MOROSITÀ</i> | 31 |
| <i>Art. 32</i> <i>CASI DI SOSPENSIONE DELLA FORNITURA</i> | 32 |
| <i>Art. 33</i> <i>RISOLUZIONE DEL CONTRATTO</i> | 33 |

Parte II

REGOLAMENTO DEGLI SCARICHI IMMESSI IN PUBBLICA FOGNATURA

| | |
|---|----|
| Titolo 3 DISPOSIZIONI GENERALI | 34 |
| <i>Art. 34</i> <i>OGGETTO DEL REGOLAMENTO</i> | 34 |
| <i>Art. 35</i> <i>DEFINIZIONI</i> | 34 |
| <i>Art. 36</i> <i>RINVIO ALLA NORMATIVA ESISTENTE</i> | 36 |
| Titolo 4 DISCIPLINA DEGLI SCARICHI IN PUBBLICA FOGNATURA | 37 |
| REGIME AUTORIZZATORIO | 37 |
| <i>Art. 37</i> <i>GENERALITÀ</i> | 37 |
| <i>Art. 38</i> <i>SCARICHI DI ACQUE REFLUE INDUSTRIALI</i> | 37 |
| <i>Art. 39</i> <i>PROCEDURA PER IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE</i> | 37 |
| <i>Art. 40</i> <i>MODIFICAZIONI DELL'INSEDIAMENTO</i> | 38 |
| SCARICHI DI ACQUE REFLUE INDUSTRIALI | 38 |
| <i>Art. 41</i> <i>AMMISSIBILITÀ</i> | 38 |
| <i>Art. 42</i> <i>CRITERI PER L'ACCETTAZIONE DEGLI SCARICHI</i> | 38 |
| <i>Art. 43</i> <i>DIVIETO DI DILUIZIONE DEGLI SCARICHI</i> | 38 |
| <i>Art. 44</i> <i>SCARICHI DI SOSTANZE PERICOLOSE</i> | 39 |
| <i>Art. 45</i> <i>SVERSAMENTI ACCIDENTALI</i> | 39 |
| <i>Art. 46</i> <i>FUNZIONI DI VIGILANZA E CONTROLLO</i> | 40 |
| <i>Art. 47</i> <i>PRELIEVI DI CAMPIONI</i> | 40 |

| | |
|--|----|
| Titolo 5 ALLACCIAMENTO ALLA PUBBLICA FOGNATURA | 41 |
| DISCIPLINA GENERALE | 41 |
| <i>Art. 48</i> <i>OBBLIGATORietà DI ALLACCIAMENTO DEGLI SCARICHI ALLA PUBBLICA FOGNATURA</i> | 41 |
| <i>Art. 49</i> <i>RICHIESTA</i> | 42 |
| <i>Art. 50</i> <i>PREVENTIVO</i> | 42 |
| <i>Art. 51</i> <i>COSTI DI ALLACCIAMENTO</i> | 42 |
| <i>Art. 52</i> <i>SEPARAZIONE DEGLI SCARICHI</i> | 42 |
| <i>Art. 53</i> <i>OBBLIGO DI INSTALLAZIONE DI STRUMENTI DI MISURA E CONTROLLO</i> | 43 |
| <i>Art. 54</i> <i>SCARICHI DI ACQUE REFLUE DOMESTICHE</i> | 44 |
| <i>Art. 55</i> <i>ALLACCIAMENTO DI NUOVE RETI FOGNARIE</i> | 44 |

| | |
|---|----|
| Titolo 6 MODALITÀ TECNICHE DI ALLACCIAMENTO | 43 |
| <i>Art. 56</i> <i>GENERALITÀ</i> | 45 |
| <i>Art. 57</i> <i>ALLACCIAMENTO ALLA FOGNATURA SEPARATA</i> | 46 |
| <i>Art. 58</i> <i>ALLACCIAMENTO ALLA FOGNATURA MISTA</i> | 47 |
| <i>Art. 59</i> <i>ALLACCIAMENTO DEGLI SCARICHI DI ACQUE REFLUE DOMESTICHE E ASSIMILATE ALLE FOGNATURE SPROVVISTE DI IMPIANTO DI DEPURAZIONE</i> | 48 |
| <i>Art. 60</i> <i>POZZETTO DI CAMPIONAMENTO DI SCARICHI DI ACQUE REFLUE INDUSTRIALI</i> | 48 |

| | |
|---|----|
| Titolo 7 DISPOSIZIONI FINANZIARIE | 49 |
| <i>Art. 61</i> <i>TARIFFE</i> | 49 |
| <i>61BIS. DEPOSITO CAUZIONALE</i> | 49 |
| <i>61TER. NORME IN MATERIA DI DEPOSITO CAUZIONALE PER LE UTENZE PREESENTI</i> | 50 |

| | |
|---|----|
| Titolo 8 SISTEMA SANZIONATORIO | 50 |
| <i>Art. 62</i> <i>SANZIONI RELATIVE A VIOLAZIONI DELLE DISPOSIZIONI DELLA DISCIPLINA DEGLI SCARICHI</i> | 50 |

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

| | |
|---|----|
| <i>Art. 63</i> <i>SANZIONI</i> | 51 |
| <i>Art. 64</i> <i>RAPPORTI CONTRATTUALI</i> | 51 |
| <i>Art. 65</i> <i>INFORMATIVA AI SENSI DEL DEC. LEG.VO 196/2003, "CODICE DELLA PRIVACY"</i> | 51 |
| <i>Art. 66</i> <i>RECLAMI E COMUNICAZIONI</i> | 51 |
| <i>Art. 67</i> <i>CONTROVERSIE</i> | 52 |
| <i>Art. 68</i> <i>RECUPERO CREDITI</i> | 52 |
| <i>Art. 69</i> <i>MODIFICHE DEL RAPPORTO</i> | 52 |
| <i>Art. 70</i> <i>VARIAZIONI DEL REGOLAMENTO</i> | 52 |
| <i>Art. 71</i> <i>NORMA DI RINVIO</i> | 52 |

REGOLAMENTO DI ACQUEDOTTO

Titolo 1

DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 DEFINIZIONI

Agli effetti del presente Regolamento valgono le seguenti definizioni:

Gestore del Servizio Idrico Integrato (di seguito Gestore): il soggetto che in base alla convenzione di cui all'art. 11 della legge 5 gennaio 1994, n. 36, gestisce il Servizio Idrico Integrato (SII). Dal 1° gennaio 2002 il Gestore del SII dell'ATO 6 Ombrone è Acquedotto del Fiora SpA.

Ambito Territoriale Ottimale (ATO): l'area geografica all'interno della quale il Gestore opera costituita dal territorio dei 28 comuni della provincia di Grosseto e da 28 comuni della provincia di Siena.

Piano d'Ambito: piano predisposto ed aggiornato dall'Autorità d'Ambito ai sensi del D. Lgs. 152/2006, ed allegato alla Convenzione di Gestione del Servizio Idrico Integrato. Contiene la ricognizione delle infrastrutture, il programma degli interventi, il modello gestionale - organizzativo, il piano economico e finanziario, nonché lo sviluppo della tariffa negli anni.

Autorità di Ambito (AATO): la forma di cooperazione tra Comuni e Province ai sensi dell'art. 9, comma 2, della legge 5 gennaio 1994, n. 36.

Carta del Servizio Idrico Integrato: allegato del contratto di utenza, come parte integrante e sostanziale, stipulato tra il Gestore e i singoli utenti, che fissa principi e criteri per l'erogazione del servizio. È redatta in attuazione delle direttive impartite dalla Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 27.1.1994 e dal D.P.C.M. 29.4.1999 recante lo "Schema generale di riferimento per la predisposizione della Carta del Servizio Idrico Integrato".

Acque destinate al consumo umano: le acque trattate o non trattate, destinate ad uso potabile, per la preparazione di cibi e bevande, o per altri usi domestici.

Fornitura idrica: somministrazione, tramite l'intero complesso acquedottistico, di acqua destinata al consumo umano secondo gli standard previsti dal DPCM 4 marzo 1996 "Disposizioni in materia di risorse idriche", riportate nella Carta del Servizio Idrico Integrato.

Impianto di distribuzione interno: le condutture, i raccordi, le apparecchiature installati dopo il punto di consegna. La delimitazione tra impianto di distribuzione interno e rete di distribuzione esterna, di seguito denominato punto di consegna, è costituito di norma dal misuratore di consumi.

Rete di distribuzione esterna: le condutture, i raccordi, le apparecchiature installati a monte del punto di consegna, di esclusiva competenza del Gestore.

Allacciamento: opere necessarie alla fornitura dell'acqua all'utenza. Comprende, secondo quanto previsto negli allegati al Regolamento: l'opera di presa dalla condotta principale (ovvero lo stacco sulla stessa), la tubazione di allacciamento e i dispositivi idraulici necessari al collegamento fra l'opera di presa ed il misuratore di consumi.

ATO N. 6

AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE

(I COMUNI SONO TUTTI SOCI DELL'ACQUEDOTTO DEL FIORA)



Gestore Unico ATO n. 6 "Ombrone"

Sede Legale:

Grosseto - Viale Mameli, 10

fiora@fiora.it - www.fiora.it



Allacciamento fuori standard: tra i lavori definiti complessi o fuori standard rientrano i seguenti casi:

- lunghezza della derivazione maggiore di 20 metri;
- realizzazione di impianto di sollevamento intermedio;
- diametro della derivazione maggiore di due pollici;
- interferenza con strade provinciali, regionali e statali;
- attraversamenti di fossi, torrenti, fiumi, ferrovie, o di aree soggette a vincolo;
- attraversamento di sottoservizi con fasce di rispetto molto vincolanti che determinano una richiesta di autorizzazione non ordinaria.

Allacciamento congiunto: allacciamento eseguito in seguito alla richiesta contemporanea di allacciamento alla rete idrica e alla rete fognaria.

Punto di consegna: delimita la rete di distribuzione esterna dall'impianto di distribuzione interno e le relative competenze. È posizionato al limite fra la proprietà privata e quella pubblica; di norma è rappresentato dal misuratore dei consumi (definito all'art.17); quando quest'ultimo è ubicato all'interno della proprietà privata dell'utente titolare del contratto di fornitura, il punto di consegna sarà individuato comunque al limite della proprietà pubblica. Per le forniture già in atto alla data di approvazione del presente Regolamento, se il contatore è interno alla proprietà privata dell'utente titolare del contratto di fornitura il punto di consegna sarà individuato comunque al limite della proprietà pubblica, se il contatore è esterno sarà individuato dal contatore. Nei casi di condotte che insistono in proprietà privata non dell'utente titolare del contratto di fornitura il Gestore in collaborazione con l'AATO ed il Comune di competenza territoriale si riserva di individuare il punto di consegna.

Servizio Idrico Integrato (SII): è l'insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili, di fognatura e di depurazione delle acque reflue.

Cliente: è il Cliente finale o consumatore allacciato alla rete, ivi compreso ogni altro soggetto che richiede al Gestore l'esecuzione di una prestazione relativa al Servizio Idrico Integrato, anche se tale soggetto non ha ancora stipulato con il Gestore il contratto di utenza.

Contratto di utenza: è il contratto di fornitura che il Cliente stipula con il Gestore.

Deposito cauzionale: importo versato dall'Utente a garanzia del regolare adempimento dei pagamenti dovuti a fronte della prestazione del servizio.

ASPETTI RELATIVI AL CONTRATTO DI UTENZA

ART. 2 IL CONTRATTO. PERFEZIONAMENTO E SOMMINISTRAZIONE

Il contratto sancisce gli obblighi e i diritti delle parti e si perfeziona con la sottoscrizione del medesimo da parte del soggetto che ne ha fatto richiesta al Gestore. Il contratto sarà di norma sottoscritto al momento della posa del contatore. In caso di assenza del Cliente e in altri casi specifici che si presenteranno di volta in volta, il contratto sarà inviato al Cliente, il quale dovrà restituirlo sottoscritto nei termini indicati dal Gestore.

Con il perfezionamento del contratto il Cliente riconosce e accetta le Condizioni Generali e il presente Regolamento, obbligandosi al loro rispetto. Il Regolamento è parte integrante e sostanziale delle Condizioni Generali di contratto, quali integrale ripetizione delle norme ivi contenute. Qualora il Gestore non riceva il contratto debitamente sottoscritto, con il pagamento della prima fattura emessa dal Gestore per la fornitura richiesta dal Cliente, il relativo contratto di somministrazione è da ritenersi perfezionato a tutti gli effetti di legge. Non saranno accolte richieste di nuova fornitura da parte di Clienti morosi, fino alla liquidazione di quanto dovuto.

Nel contratto sono precisati gli obblighi e i diritti delle parti. Per la stipulazione del contratto devono essere esibiti i documenti richiesti dal Gestore e facenti parte dell'elenco approvato dall'Autorità di Ambito. Nella prima bolletta sarà addebitato all'utente l'importo relativo al deposito cauzionale.

Contestualmente alla stipula del contratto, al Cliente viene consegnata copia del Regolamento del SII e della Carta del Servizio Idrico Integrato. Per i tempi caratteristici del rapporto contrattuale si rimanda ai contenuti della Carta del Servizio Idrico Integrato. La somministrazione dell'acqua avviene con l'attivazione del misuratore di consumi, di norma contestuale alla posa dello stesso.

ART. 3 VARIAZIONI CONTRATTUALI E SUBENTRI

Per variazione contrattuale si intende una o più modifiche del contratto. Quando la variazione riguarda:

- la titolarità dell'utenza (subentro);
- la categoria contrattuale;
- l'allaccio alla pubblica fognatura;
- il numero delle concessioni servite dal contatore

è necessario perfezionare immediatamente un nuovo contratto di fornitura.

Per subentro si intende ogni variazione della titolarità dell'utenza; specificatamente nei casi di trasferimento da un nominativo ad un altro a seguito di variazioni di forme societarie (ad es: trasformazione da società di persone a società di capitali e viceversa; trasformazione di società a responsabilità limitata in società per azioni e viceversa; casi di fusioni e scissioni) dovrà essere inoltrata al Gestore domanda di subentro e dovrà pertanto essere perfezionato un nuovo contratto.

Il richiedente la variazione contrattuale deve consegnare compilata e sottoscritta tutta la documentazione indicata dal Gestore. Le spese della suddetta procedura saranno addebitate nella prima bolletta utile.

Nel caso di richiesta di subentro è necessario inoltrare al Gestore la domanda di subentro congiuntamente alla dichiarazione di disdetta del soggetto che lascia l'utenza, indicando la lettura effettiva del misuratore di consumi sulla base della quale sarà emessa la fattura di fine rapporto all'utente uscente - nella quale saranno accreditati il deposito cauzionale versato e gli interessi maturati a tale data (data della lettura di passaggio) sullo stesso - e sarà attivata la fornitura all'utente subentrante.

Le spese della procedura di subentro ed il deposito cauzionale, a carico del subentrante, saranno addebitate nella prima fattura emessa.

Il Gestore agirà nei confronti di coloro che abbiano reso comunicazioni false. Il Gestore potrà procedere alla sospensione della fornitura qualora non vengano effettuati i pagamenti.

Non sono ammesse richieste di subentro su utenze morose, né i Clienti morosi potranno fare richiesta di subentro su altre utenze.

In caso di utenza morosa accertata, colui che faccia richiesta di subentro dovrà stipulare un nuovo contratto. Il richiedente dovrà fornire idonea documentazione che attesti oggettivamente il possesso del titolo ad usufruire del servizio e la data di decorrenza dello stesso.

Qualora la suddetta data di decorrenza sia anteriore a quella della richiesta, l'inizio della fornitura partirà comunque da tale data di decorrenza ed il consumo del periodo tra l'inizio della fornitura e la data del contratto sarà stimato dal Gestore con le modalità specificate al successivo art. 25. Il contratto con il precedente intestatario dell'utenza sarà quindi risolto. Nei confronti del medesimo si procederà al recupero del credito (comprese le spese di comunicazione della risoluzione del contratto) nelle forme e nei modi previsti dalla legge.

Nel caso in cui l'utente richieda un nuovo contratto ad uso domestico 1^a casa in assenza di certificazione di residenza nel luogo di attivazione della fornitura, verrà attribuito l'uso domestico 2^a casa non residente. Qualora lo stesso utente produca la certificazione di residenza entro sei mesi dalla data della sottoscrizione del contratto ad uso domestico non residente, la variazione contrattuale da uso domestico 2^a casa non residente a uso domestico 1^a casa residente verrà effettuata gratuitamente, senza l'addebito dei costi stabiliti per la variazione contrattuale.

ART. 4 DURATA DEL CONTRATTO E SUA DISDETTA

Il contratto di utenza ha durata di un anno dalla data della sua conclusione ed è rinnovato tacitamente in assenza di disdetta, fatti salvi i casi di risoluzione da parte di Acquedotto del Fiora, di cui all'art. 33. Il Cliente può recedere in qualsiasi momento.

La disdetta della fornitura, senza contestuale richiesta di subentro, comporta la rimozione del misuratore entro i termini previsti dalla Carta del Servizio, e la cessazione del rapporto contrattuale con il disdettante. Il Cliente deve comunicare al Gestore il recapito al quale dovrà essere inviata la bolletta di chiusura contabile del consumo.

Il Cliente che recede dal contratto pagherà i consumi registrati fino alla data della rimozione del contatore, e comunque entro i termini previsti dalla Carta del Servizio, oltre le spese previste nei casi di disdetta ed otterrà in assenza di debiti pregressi, la restituzione del deposito cauzionale e gli interessi maturati a tale data. A tal fine si fa riferimento alla data della lettura in sede di rimozione del contatore.

Il Cliente deve garantire l'accesso al misuratore di consumi per permetterne al Gestore la rimozione nei termini indicati e concordati con il Gestore. Il venir meno della condizione di cui sopra annulla a tutti gli effetti la volontà di disdetta espressa dal Cliente, che rimane titolare dell'utenza e quindi responsabile di eventuali consumi e/o danni da chiunque causati.

La disdetta si perfeziona con la rimozione del contatore. Fino a quel momento il Cliente intestatario del contratto rimane responsabile del pagamento del servizio entro i termini indicati dalla Carta del Servizio.

ART. 5 RIATTIVAZIONI

Nei casi in cui l'utenza sia stata temporaneamente sospesa per mancato pagamento dei consumi dovuti, il Cliente che voglia riattivare il servizio è obbligato primariamente ad estinguere il proprio debito con il Gestore, oltre al pagamento delle spese di cui all'art. 31 del Regolamento del SII. Nel caso in cui l'utenza sia stata chiusa definitivamente in seguito a domanda di disdetta e sia richiesta la riattivazione, il richiedente deve presentare la documentazione prevista dal Gestore al fine di stipulare un nuovo contratto di utenza. Deve inoltre pagare le spese di attivazione della fornitura di cui al successivo art. 12 e corrispondere al Gestore il deposito cauzionale mediante la prima bolletta utile. Il Gestore si riserva il diritto di effettuare i necessari controlli tecnici, prima di procedere a qualsivoglia riattivazione.

Nei casi di riattivazione per disdetta, a prescindere dal soggetto che ne faccia richiesta, l'utente è tenuto a regolarizzare il punto di consegna del servizio idrico; il Gestore comunicherà all'utente le eventuali modifiche da apportare, ai sensi di quanto previsto dal presente Regolamento.

Nei casi in cui la collocazione del misuratore al limite della proprietà pubblica, a giudizio del Gestore, non risultasse tecnicamente possibile, si dovrà installare, a spese del Cliente, una valvola di intercettazione posta all'interno di adeguato vano di alloggiamento, da realizzarsi al limite della proprietà pubblica. In quest'ultimo caso il contatore dovrà essere collocato in proprietà privata comunque liberamente accessibile, salvo in caso di impossibilità accertata dal Gestore.

ART. 6 SISTEMA DI FORNITURA

La fornitura dell'acqua è effettuata a deflusso libero o a bocca tarata, misurata con idonea apparecchiatura, secondo le specifiche tecniche stabilite dal Gestore in conformità al presente Regolamento. Là dove esistono consegne a bocca tarata il Gestore potrà provvedere alla fornitura sulla base di valutazioni tecniche ed economiche.

Possono essere ammesse forniture a forfait nel caso di usi occasionali e con durata limitata, secondo quanto definito all'art. 7, che devono essere autorizzate dal Gestore, il quale si riserva in ogni caso la facoltà di installare un misuratore di consumi.

ART. 7 TIPI DI USO**CATEGORIE CONTRATTUALI**

Nell'ambito della fornitura si distinguono le seguenti categorie contrattuali e relativi usi:

| CATEGORIA CONTRATTUALE | USI AMMESSI |
|--|---|
| Utenza domestica distinta tra 1^ e 2^ casa | Acqua potabile destinata al consumo umano: alimentazione, servizi igienici ed altri ordinari impieghi domestici nelle abitazioni 1^ casa - ove si ha un uso domestico ed il contratto di utenza è intestato a persona che ha la residenza nel luogo ove viene effettuata la fornitura. 2^ casa - ove si ha un uso domestico ed il contratto di utenza è intestato a persona che non ha la residenza nel luogo ove viene effettuata la fornitura, o qualsiasi altra fornitura intestata a persona che abbia già un contratto di 1^ casa. |
| Utenza Pubblica | Ove si ha un uso domestico ed il contratto di utenza è intestato ad un Ente Pubblico (enti locali, amministrazioni statali, ASL). |
| Utenza zootecnica | Ove si ha un uso esclusivamente adibito per l'abbeveramento del bestiame allevato. Viene assegnata una dotazione pari a 50lt/giorno per capo di bestiame che dovrà essere certificato dal Cliente stesso. |
| Altri usi | Rientrano in questa categoria tutte le utenze idriche che non appartengono alle precedenti categorie ed in cui l'acqua potabile è utilizzata o per usi simili al domestico o perché l'uso esclusivo di tale acqua è essenziale allo svolgimento della loro attività. |

Specifiche per le pertinenze:

alle pertinenze per le quali sia richiesta una nuova utenza sarà assegnato l'uso domestico 2^ casa; la dotazione idrica sarà pari a 150 l/giorno.

È vietata l'utilizzazione dell'acqua per usi diversi da quelli dichiarati nel contratto di somministrazione e previsti dal presente Regolamento; è fatto obbligo di stipulare un nuovo contratto di utenza nel caso di modifiche al tipo di uso.

Là dove si abbia un uso promiscuo dell'acqua (unico contatore che serve un'unica utenza idrica intestata ad un soggetto unico che presenta più di un "uso" di acqua potabile), il Cliente deve provvedere a stipulare un contratto di utenza per ogni categoria contrattuale, con la richiesta di posa di misuratori distinti al limite della proprietà privata.

Nei casi in cui quanto previsto sopra non sia realizzato a cura del Cliente, il Gestore applicherà all'intero consumo una tariffa articolata come di seguito specificato.

Se il titolare del contratto è una persona giuridica, è applicata la categoria contrattuale "altri usi"; se il titolare del contratto è una persona fisica ed ha la residenza nell'immobile in cui avviene la fornitura, è applicata la categoria contrattuale "domestico 1^ casa"; se il titolare del contratto è una persona fisica e non ha la residenza nell'immobile in cui avviene la fornitura, è applicata la categoria contrattuale "domestico 2^ casa".

È sempre vietato l'utilizzo di acqua destinata al consumo umano per uso irriguo e per il lavaggio di automezzi - salvo quanto disposto al successivo art. 14 bis.

Il riempimento di autobotti è considerato uso improprio ed è pertanto perseguibile fatto salvo il caso di espressa autorizzazione da parte del Gestore.

Per il funzionamento di fontane ornamentali deve essere previsto apposito impianto di ricircolo dell'acqua.

USI TEMPORANEI

Per usi temporanei si intendono particolari forniture di acqua effettuate per periodi di tempo limitati, connessi ai cantieri edili o attività occasionali (feste, etc.), soggetti alle tariffe della categoria contrattuale "altri usi".

Il Gestore stipula con il Cliente un apposito contratto, contenente le condizioni, le eventuali prescrizioni e la durata della fornitura.

Alla scadenza del contratto il Gestore provvede alla sospensione della fornitura, salvo richiesta motivata di proroga.

Gli allacciamenti richiesti ad uso cantiere sono concessi previo pagamento delle spese di allacciamento, a seguito di preventivo, secondo i corrispettivi stabiliti dal Gestore e approvati dall'Autorità di Ambito. Per gli altri usi temporanei l'allacciamento è concesso su predisposizioni già esistenti, fatti salvi i casi nei quali il Gestore si riserva di intervenire diversamente.

È in generale dovuto il pagamento di tutte le altre spese previste nel Regolamento, quali le spese di attivazione (di cui all'art.12) e di cessazione dell'utenza.

In caso di durata non superiore a 30 giorni, il Cliente deve versare anticipatamente l'importo relativo ai consumi idrici presunti nella misura fissata in via forfetaria dal Gestore, nel caso in cui non venga installato il misuratore di consumi.

Il forfait viene calcolato nella misura di 3 mc/giorno per sagre o feste paesane; per attività quali circhi, luna park, giostre e similari, si applicano 150 l/giorno per ogni persona impegnata, e la dotazione prevista per l'uso zootecnico in caso di presenza di animali. A tali quantitativi verrà applicata la tariffa relativa al secondo scaglione della suddetta categoria contrattuale.

Nel caso di attività connesse a cantieri edili o comunque di durata superiore a 30 giorni, è installato apposito misuratore di consumi; i relativi consumi sono fatturati secondo le modalità contenute nel presente Regolamento.

BOCCHIE ANTINCENDIO

Il richiedente l'allacciamento deve fornire al Gestore, ove previsto, copia del progetto di impianto antincendio approvato dal comando provinciale dei Vigili del Fuoco o copia dell'approvazione del parere preventivo Per impianti interni ad immobile, il punto di consegna del servizio sarà rappresentato da un contatore posto all'interno di adeguato vano di alloggiamento collocato al limite della proprietà pubblica; sulla stessa tubazione di allacciamento, se adeguatamente dimensionata, possono essere collegati sia l'impianto antincendio che altre utenze con categoria contrattuale diversa. In caso di idranti posizionati sulla sede stradale, del tipo sottosuolo o soprasuolo, il punto di consegna è rappresentato da un rubinetto di arresto posto all'interno di adeguato

pozzetto sito immediatamente a monte dell'idrante stesso. All'altezza della bocca dell'idrante viene applicato il sigillo.

Il sigillo può essere rimosso solamente dai Vigili del Fuoco che, entro sette giorni dall'avvenuto utilizzo dell'idrante, provvederanno a darne comunicazione al Gestore che installerà un nuovo sigillo.

Le bocche antincendio, sia pubbliche che private, devono essere usate esclusivamente in caso di incendio, pena l'applicazione delle sanzioni previste dal presente Regolamento. Gli impianti antincendio privati che non fossero dotati di regolare contatore dovranno dotarsene con costi a loro carico.

Il Gestore non si assume responsabilità nel caso di eventuali interruzioni di flusso o di variazioni di pressione dovute a causa di forza maggiore. Il canone a forfait è riferito alle sole bocche antincendio di uso pubblico (idranti su strada) ed è stabilito nei provvedimenti tariffari deliberati dal Gestore ed approvati dall'Autorità di Ambito.

Gli impianti antincendio allacciati al pubblico acquedotto con rete dedicata devono essere dotati di un contatore idrico per la misurazione dell'acqua prelevata per l'uso antincendio.

Se invece l'impianto antincendio non ha una rete dedicata verrà installato un solo contatore a servizio di tutti gli usi approvvigionati dal pubblico acquedotto.

In caso di necessità i Vigili del Fuoco e la Protezione Civile sono autorizzati a rifornirsi presso gli idranti pubblici.

FONTANELLI E BAGNI PUBBLICI

Per questa tipologia di utenza, il Gestore è competente della sola gestione e manutenzione delle apparecchiature idrauliche, consistenti nel rubinetto o altra apparecchiatura di regolazione della portata erogata. Nel caso in cui non fosse possibile, data la tipologia del fontanello, l'applicazione del rubinetto a pulsante, la regolazione della portata verrà effettuata mediante organo di regolazione da installarsi in apposito pozzetto posto a monte del fontanello. In tal caso la competenza del Gestore riguarda l'installazione e la successiva gestione e manutenzione del solo organo di regolazione. Tutti gli altri lavori necessari a tale scopo sono a carico del Comune, compresa l'eventuale realizzazione, manutenzione e gestione dello scarico. Relativamente alla manutenzione e gestione della tubazione di allacciamento, la competenza del Gestore termina in corrispondenza della base del fontanello. Nel caso di bagni pubblici la regolazione della portata verrà effettuata mediante apposito regolatore da installarsi in vano di alloggiamento ubicato all'esterno della struttura in proprietà pubblica. I lavori necessari alla realizzazione di tale adeguamento sono a carico del Comune. La gestione e manutenzione delle apparecchiature poste a valle del regolatore di portata e comunque interne alle strutture, rimangono di esclusiva competenza del Comune.

I costi per questa tipologia di utenze sono stabiliti nei provvedimenti tariffari approvati dall'Autorità di Ambito. Per quanto qui non previsto si rimanda alla Regolamentazione degli sui minori del S.I.I., approvata con delibera di Assemblea AATO 6 n. 6 del 19.9.03.

Tali utenze sono esentate dal deposito cauzionale.

Titolo 2

FORNITURA PER UTENZA

NORME PER LA FORNITURA DI ACQUA

ART. 8 SOGGETTI LEGITTIMATI ALLA RICHIESTA

La fornitura di acqua avviene esclusivamente a favore del proprietario o di chiunque abbia titolo riconosciuto all'uso dell'unità immobiliare (affittuario, comodatario, appaltatore, titolare di altro diritto reale di godimento: superficie, usufrutto, uso, abitazione, servitù, enfiteusi). Il titolo in base al quale viene richiesto l'allacciamento deve essere attestato, anche a mezzo di autocertificazione, al momento della presentazione della richiesta al Gestore.

Nel caso in cui il richiedente il contratto di utenza sia persona fisica, questi potrà far sottoscrivere il contratto da parte di un terzo che lo rappresenta, il quale dovrà fornire al Gestore il regolare atto scritto di conferimento di delega, ad oggetto la sottoscrizione di cui sopra.

Nel caso in cui il richiedente il contratto di utenza non sia una persona fisica e sia invece una persona giuridica, il contratto dovrà essere sottoscritto dal legale rappresentante oppure dal soggetto al quale è stata conferita dal medesimo una procura speciale o generale, la quale dovrà essere prodotta al Gestore.

La richiesta di allacciamento è da intendersi completa di attivazione della fornitura; il Gestore non consente allacciamenti di utenze idriche senza la successiva attivazione della fornitura, che avverrà secondo le modalità ed i tempi previsti dalla Carta del Servizio. È concesso il solo allacciamento senza successiva attivazione della fornitura solamente per il collegamento delle opere di urbanizzazione alla condotta pubblica esistente e in caso di richiesta di allacciamento da parte di costruttori che richiedano la predisposizione idraulica per immobili con più di una utenza.

Secondo quanto disposto dall'art. 146 comma 1 lett. f) del D. Lgs. n. 152/2006 "Norme in materia ambientale", la fornitura di acqua alle nuove utenze viene effettuata alle singole unità immobiliari, intendendo come tali un appartamento ovvero un locale (o insieme di locali adiacenti) adibito ad attività produttiva di beni o servizi. In conseguenza di quanto sopra specificato, sarà quindi stipulato un singolo contratto di fornitura per ogni unità immobiliare. Ove lo richiedano particolari esigenze tecniche può essere realizzato un allacciamento con la posa di

un misuratore generale, posto al limite tra la proprietà pubblica e privata (quindi punto di consegna della fornitura), atto a servire più unità immobiliari nello stesso fabbricato o in più fabbricati vicini, premesso che ciascuna utenza dovrà essere dotata di singolo misuratore che, anche se posizionato in proprietà privata, dovrà essere liberamente accessibile al personale del Gestore. In questo caso il Gestore, a suo insindacabile giudizio, potrà stabilire se installare singoli misuratori per le unità immobiliari, collocabili in proprietà condominiale purché liberamente accessibili al suo Gestore. In tal caso saranno sottoscritti i relativi contratti di fornitura. Il contatore generale sarà un contatore di controllo per il quale non è necessario sottoscrivere un contratto di fornitura. I dettagli sulle modalità di fatturazione di utenze di questo tipo sono specificati al successivo art. 29.

Per le utenze esistenti, in presenza di situazioni particolari di natura tecnica tali da non consentire l'installazione di misuratori separati, è ammessa la fornitura di acqua a più unità immobiliari nello stesso fabbricato o in più fabbricati vicini (forniture ad utenze raggruppate), secondo quanto stabilito dall'art. 29.

Nell'ipotesi che precede, venendosi di fatto a costituire una contitolarità dell'utenza da parte di più utilizzatori, ciascuno di essi è responsabile in solido del pagamento del prezzo dell'acqua, dei diritti accessori e di quant'altro dovuto in dipendenza della fornitura del servizio ai sensi del presente Regolamento, qualora l'amministratore del condominio, o il Cliente responsabile non ottemperi. Pur nel rispetto del principio di contitolarità di cui al comma precedente, un solo Cliente, da indicare specificatamente allo scopo, è considerato responsabile del rapporto con il Gestore.

Il contratto per la fornitura dell'acqua ad un unico immobile/unità abitativa può essere intestato al proprietario dell'immobile o alla persona fisica o giuridica che detiene od occupa con titolo legale, da dimostrarsi tramite dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, l'immobile nel quale sarà utilizzato il servizio.

Il contratto per la fornitura dell'acqua ad una utenza composta da più immobili (o più unità abitative) è intestato come segue:

- a. nel caso in cui vi sia contitolarità di utenza tra più utilizzatori, il contratto dovrà essere sottoscritto da uno soltanto dei fruitori, il quale dovrà fornire al Gestore regolare atto di delega scritta conferita da tutti gli altri. Il sottoscrittore sarà ritenuto il responsabile dei rapporti con il Gestore, ferma rimanendo la responsabilità solidale di ognuno dei fruitori;
- b. in caso di Condomini regolarmente costituiti il contratto di fornitura deve essere intestato al Condominio e sottoscritto dall'Amministratore di condominio o, comunque, da persona allo scopo delegata. Tutti i condomini saranno solidalmente responsabili del pagamento delle somme dovute a fronte del servizio erogato.

Il contratto per la fornitura dell'acqua ad uso cantiere è intestato al soggetto che provi di essere in possesso di valido titolo a costruire o al proprietario della costruzione.

Tale contratto termina con la fine della costruzione e comunque la durata massima del contratto non può essere superiore a 18 mesi, decorsi i quali l'intestatario, con 30 giorni di anticipo sulla scadenza, potrà presentare domanda di rinnovo secondo le modalità previste dal Gestore.

All'ultimazione dei lavori il contratto dovrà essere cessato ed il contatore dovrà essere rimosso. Solo nel caso in cui il contatore sia posizionato già in maniera definitiva e conforme al presente Regolamento, potrà essere evitata la rimozione del contatore, ma dovrà comunque essere cessato il contratto per uso cantiere e stipulato un nuovo contratto a nome dell'utilizzatore, come sopra indicato e con uno degli usi previsti al precedente art. 7. L'intestatario dovrà compilare l'apposita modulistica al fine di completare le necessarie informazioni relative all'utenza.

ART. 9 RICHIESTA

La richiesta di nuovo allacciamento, di modifica di allacciamento esistente e ogni altra prestazione che preveda il pagamento di un corrispettivo a carico del Cliente, deve essere presentata personalmente o inviata dal richiedente o da un suo rappresentante secondo le modalità previste dal Gestore. La richiesta di fornitura presuppone che il Cliente sia in possesso delle necessarie autorizzazioni a norma di legge e regolamenti, rilasciate dalle Autorità competenti relativamente alle unità immobiliari da servire.

Non si procederà ad allacciare all'acquedotto quelle unità immobiliari per le quali non risulti predisposto, al momento della richiesta di allacciamento, un adeguato sistema di smaltimento delle acque reflue. Nella richiesta di fornitura, il richiedente deve autocertificare la categoria contrattuale di appartenenza dell'utenza, che il Gestore si riserva di verificare.

In caso di allacciamenti idrici fuori standard l'istruttoria tecnica/progettazione degli stessi ed i lavori sono a cura del Cliente; il Gestore si riserva di verificare la correttezza del progetto relativo. I lavori e l'istruttoria tecnica/progettazione saranno eseguiti dal Cliente anche in caso di richiesta contemporanea di allacciamento alla rete idrica e alla rete fognaria (allacciamento congiunto).

ART. 10 PREVENTIVO

A seguito della richiesta di nuovo allacciamento, di modifiche di allacciamento esistente e ogni altra prestazione che preveda il pagamento di un corrispettivo a carico del Cliente il Gestore provvederà a redigere apposito preventivo.

Il preventivo contiene l'indicazione dei corrispettivi previsti per l'esecuzione dell'intervento richiesto (costi di allacciamento).

In caso di modifica di allacciamenti esistenti quali spostamento contatore, adeguamento del punto di consegna, realizzazione di nuovo allacciamento su batteria esistente e dismissione della presa esistente, i lavori sono a carico del Cliente e di esclusiva competenza del Gestore. I tempi di preventivazione, riportati nella Carta del Servizio, si riferiscono agli allacciamenti di tipo standard.

Nessun onere che non sia stato indicato nel preventivo può essere richiesto successivamente al richiedente per la prestazione preventivata. Qualora, a seguito di particolari condizioni operative, le spese di cui al preventivo risultassero superiori a quelle effettivamente sostenute, il Gestore provvederà a rimborsare i maggiori oneri sostenuti dall'utente; di tale eventualità il Gestore informerà il Cliente con apposita lettera allegata al preventivo.

Entro 5 gg. dalla accettazione definitiva del preventivo, il richiedente può rinunciare all'allaccio senza oneri a suo carico, ad eccezione delle spese generali nella misura del 10% dell'importo del preventivo.

Il Gestore provvederà a restituire l'importo versato al momento dell'accettazione del preventivo.

In caso di lavori non standard il Cliente affida l'istruttoria tecnica/progettazione ad un libero professionista di sua fiducia. Sono comunque dovute al Gestore le spese di sopralluogo, rilascio e verifica delle prescrizioni tecniche previste per allacciamenti non standard.

ART. 11 COSTI DI ALLACCIAMENTO

I costi di allacciamento, stabiliti dal Gestore e approvati dall'Autorità di Ambito, comprendono:

- le spese di sopralluogo, dovute dal richiedente, anche qualora i lavori non vengano realizzati;
- le spese di sopralluogo e rilascio di prescrizioni tecniche, in caso di allacciamenti fuori standard;
- le spese per assistenza tecnica, in caso di allacciamento congiunto;
- le spese per la realizzazione dei lavori di allacciamento, dovute in caso di nuovo allacciamento standard o di variazione di allacciamento esistente;
- le spese per la realizzazione della presa, dovute in caso di allacciamento idrico fuori standard o di allacciamento congiunto.

Le eventuali spese tecniche di istruttoria per il rilascio delle autorizzazioni necessarie, nonché le spese di istruttoria stabilite dagli Enti preposti al rilascio delle stesse sono a carico del richiedente.

In caso di esecuzione dei lavori di allacciamento direttamente dal Cliente, le eventuali fidejussioni necessarie a favore di Enti concedenti (ANAS, Provincia, Comune ecc.) sono a carico del richiedente.

I lavori che interessano la proprietà privata sono realizzati a cura e spese del richiedente.

ART. 12 COSTI DI ATTIVAZIONE DELLA FORNITURA

I costi di attivazione, stabiliti dal Gestore e approvati dall'Autorità di Ambito, comprendono:

- le spese di contratto e consequenziali, tutte a carico del Cliente;
- le spese tecniche di attivazione della fornitura;
- includono le di spese per installazione del misuratore di utenza.

Nei casi di attivazione di fornitura per usi temporanei con pagamento a forfait (art. 7), è dovuto invece l'importo previsto per le riattivazioni.

ART. 13 PRELIEVI ABUSIVI

Sono abusivi tutti i prelievi effettuati a monte del punto di consegna.

Sono da ritenersi altrettanto abusivi i prelievi destinati ad uso diverso da quello stabilito contrattualmente, anche se effettuati a valle del punto di consegna. L'effettuazione di un prelievo abusivo è perseguita a norma di legge e legittima il Gestore a sospendere la fornitura, senza obbligo di preavviso. Il Cliente che utilizza l'acqua per usi diversi da quelli dichiarati è tenuto al pagamento dell'eventuale maggiore tariffa dal momento in cui si è prodotta l'irregolarità, nel caso in cui sia determinabile, o dalla data di inizio della fornitura.

ART. 14 USO IMPROPRIO

È fatto divieto assoluto dell'utilizzo di acqua destinata al consumo umano per uso irriguo, per il riempimento di piscine, per il lavaggio di automezzi - fatto salvo quanto disposto ai succ. art. 14 bis e 14 ter - strade ed altri usi che non siano quelli propri cui è destinata l'acqua idropotabile. Il Gestore si riserva il diritto di segnalare i contravventori alle competenti Autorità Territoriali, al fine di applicare le sanzioni previste, fino alla sospensione del servizio in caso non sia stato versato il corrispettivo della contravvenzione.

ART. 14 BIS ATTIVITÀ DI LAVAGGIO AUTOMEZZI

L'utilizzazione di acqua potabile distribuita tramite pubblico acquedotto per la attività di lavaggio automezzi, esercitata in via esclusiva e principale, ovvero accessoria, nell'ambito di una impresa commerciale, artigianale o industriale, è consentita esclusivamente qualora ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni:

- 1) disponibilità di risorsa;
 - 2) impossibilità di reperire acqua dal sottosuolo, entro i primi 100 mt di profondità;
 - 3) impossibilità di utilizzare acque provenienti da reti duali;
 - 4) impossibilità di utilizzare acque superficiali;
 - 5) installazione di impianti e tecnologie di lavaggio che consentano di ottenere per ciascun ciclo consumi non superiori a 90 lt/per autovettura.
- Le condizioni di cui ai punti 2) e 4) dovranno essere comprovate a mezzo di relazione geologica proveniente da professionista abilitato ed

iscritto nel relativo albo.

L'allacciamento idrico per uso lavaggio automezzi, anche laddove siano già presenti allacciamenti ad altri usi (es. commerciale) da parte del Gestore, è condizionato alla installazione di un misuratore appositamente dedicato, dotato di lente idrometrica in grado di erogare non oltre 15 lt/min.

Per tutte le attività di lavaggio automezzi già in esercizio alla data di approvazione delle presenti norme, è stabilito il termine perentorio di anni tre per uniformarsi alle stesse.

Decorso inutilmente tale termine triennale, sarà applicata per tutto il consumo di acqua potabile dell'impresa costituita dall'attività di autolavaggio ovvero cui la stessa afferisce, un sovrapprezzo che sarà definito con provvedimento separato.

Gli esercenti gli impianti di cui al comma 1), per i quali alla data della approvazione delle presenti norme non sia stato ancora concluso il contratto di somministrazione, hanno l'obbligo di inoltrare alla Autorità di Ambito, apposita richiesta di autorizzazione, che comprovi le condizioni di cui al comma 1 - punti da 2 a 5 -, nonché indichi l'ubicazione e la consistenza dell'impianto. Al parere favorevole della Autorità di Ambito è subordinato l'allacciamento e la conclusione del contratto di somministrazione.

ART. 14 TER RIEMPIMENTO PISCINE

Si definisce piscina la struttura fissa costituita da un complesso attrezzato per la balneazione, che comporti la presenza di uno o più bacini artificiali utilizzati per attività ricreative, formative, sportive e terapeutiche, esercitate nell'acqua dei bacini stessi.

L'utilizzazione di acqua potabile distribuita tramite pubblico acquedotto per il riempimento di piscine è consentita esclusivamente per le piscine, di proprietà pubblica o privata, destinate ad una utenza pubblica, ovvero:

- 1) piscine pubbliche (es. comunali);
- 2) piscine ad uso collettivo: inserite in strutture già adibite, in via principale, ad altre attività ricettive (alberghi, camping, complessi ricettivi ecc.) nonché quelle a servizio di collettività, palestre o simili, accessibili ai soli ospiti, clienti, soci della struttura stessa.

Modalità e tempi di riempimento

I proprietari delle piscine di cui al precedente comma dovranno comunicare con lettera scritta a mezzo raccomandata A.R. la data di inizio di riempimento con un preavviso di almeno tre mesi. Il Gestore rilascerà autorizzazione scritta specificando tempi e modalità di riempimento che potranno variare in funzione delle caratteristiche delle diverse realtà territoriali.

Il riempimento delle piscine tramite pubblico acquedotto è comunque vietato nel periodo giugno-settembre, salvo diversa condizione che il

Gestore provvederà a comunicare con i mezzi ritenuti più idonei.

I proprietari delle piscine di cui al precedente comma, già in esercizio alla data di approvazione delle presenti norme, approvigionate a mezzo pubblico acquedotto, hanno l'onere di dichiarare sotto la propria personale responsabilità con comunicazione da indirizzarsi alla Autorità di Ambito Territoriale Ottimale n. 6 "Ombrone" e, per conoscenza al Gestore – Acquedotto del Fiora – la sussistenza dei requisiti di cui al comma 2) del presente articolo. La dichiarazione dovrà pervenire entro la data che il Gestore provvederà a comunicare tramite i mezzi ritenuti più idonei. In difetto si applicano le norme del Regolamento inerenti agli usi impropri. Per le richieste di fornitura successive all'approvazione del presente Regolamento, i proprietari delle piscine hanno l'obbligo di inoltrare alla Autorità di Ambito, nelle forme di cui al precedente comma, apposita richiesta di autorizzazione, da cui si evinca il possesso dei requisiti di cui al comma 2), nonché la ubicazione e la consistenza dell'impianto. Al parere favorevole della Autorità di Ambito è subordinato il perfezionamento del contratto di somministrazione.

ART. 15 TEMPI CARATTERISTICI DEL RAPPORTO

I tempi caratteristici del rapporto di fornitura (tempi di preventivazione, di esecuzione dell'allacciamento, di attivazione della fornitura) sono indicati nella Carta del Servizio Idrico Integrato, di cui questo Regolamento costituisce parte integrante e sostanziale.

NORME TECNICHE

ART. 16 REALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI E FORNITURA SU STRADE

Il Gestore provvede alla realizzazione e manutenzione degli impianti necessari ad addurre l'acqua fino al punto di consegna, rimanendone proprietario, anche se costruito a spese dei richiedenti o realizzato dai medesimi, secondo le prescrizioni stabilite nel presente Regolamento. Le opere per la realizzazione della diramazione dalla rete di acquedotto e le opere idrauliche fino al punto di consegna, eseguite dal Gestore o da Imprese qualificate, abilitate al rilascio di certificazioni attestanti l'esecuzione dell'opera a norma, nel rispetto del presente Regolamento, sono a spese del Cliente. Tutte le manovre, verifiche, manutenzioni e riparazioni sulle derivazioni, dalla presa sulla rete idrica fino al punto di consegna compreso, spettano esclusivamente al Gestore e sono, pertanto, vietate agli utenti e a chiunque altro.

La richiesta di allacciamento in zone non servite dalla rete idrica o caratterizzate da un'insufficiente disponibilità idrica, è soddisfatta compatibilmente con la realizzazione del programma di interventi previsto nel Piano di Ambito.

Le opere realizzate dopo il punto di consegna sono di proprietà del Cliente, che ne rimane responsabile civilmente e penalmente. In ogni caso gli impianti non possono essere utilizzati per fini diversi

dall'adduzione di acqua destinata al consumo umano. Tali opere sono eseguite a cura e spese del Cliente, nel rispetto del presente Regolamento e delle specifiche tecniche stabilite dal Gestore; esse devono inoltre rispondere alle norme antinfortunistiche e di sicurezza, ed essere costruite e mantenute secondo le regole della buona tecnica. A tal fine l'installazione e manutenzione devono essere effettuate da Imprese iscritte alla Camera di Commercio per la tipologia dei lavori in oggetto. Qualora, per eseguire la fornitura, sia necessario collocare in opera condutture o apparecchi su beni di proprietà di terzi a monte del punto di consegna, il Cliente deve preventivamente presentare prova dell'avvenuta costituzione della servitù di acquedotto.

NORME PER L'ESECUZIONE DELLE PRESE

Ogni fabbricato deve avere una distinta diramazione di presa d'acqua dal tubo principale della rete di distribuzione.

In casi particolari il Gestore ha la facoltà di allacciare più fabbricati con una stessa derivazione di presa.

Il diametro della presa sino al punto di consegna è determinato dal Gestore, tenendo conto della quantità d'acqua richiesta, del diametro della tubazione e della pressione disponibile in rete.

I lavori per la costruzione delle derivazioni, dalla presa fino all'apparecchio misuratore compreso, sono eseguiti dal Gestore direttamente o per mezzo di soggetti terzi da esso autorizzati.

In caso di allacciamento idrico non standard, il richiedente del nuovo allacciamento, dopo aver richiesto e ricevuto apposito preventivo del Gestore per quanto di competenza dello stesso, provvede a propria cura e spese alla realizzazione degli allacciamenti alla rete di distribuzione esterna (ad eccezione della realizzazione della presa), avvalendosi di Imprese iscritte alla Camera di Commercio per la tipologia dei lavori in oggetto, nel rispetto del disciplinare contenente le specifiche tecniche normalizzate predisposto dal Gestore.

Il Gestore effettua, con l'ausilio dei propri tecnici, le verifiche in corso d'opera ritenute necessarie durante l'esecuzione dei lavori, con oneri a carico del Cliente stabiliti dal Gestore e approvati dall'Autorità di Ambito. In caso di non conformità delle opere realizzate, il Gestore può richiederne l'adeguamento e il rifacimento.

Gli interventi per la realizzazione dell'opera di presa alla rete di distribuzione esterna e le relative manovre sulla rete idrica necessarie per allacciare l'utenza sono di esclusiva competenza del Gestore; gli oneri, stabiliti dal Gestore, sono a carico del Cliente.

Il Cliente deve garantire l'accesso in proprietà privata per l'esecuzione dei lavori necessari alla realizzazione dell'allacciamento e per la manutenzione del misuratore di consumi.

ALLACCIAMENTI DA CONDOTTE ADDUTTRICI

I nuovi allacciamenti idrici sono esclusivamente concessi da condotte aventi compiti di distribuzione.

RESPONSABILITÀ DEL CLIENTE SULL'USO E CONSERVAZIONE DELLA DERIVAZIONE DI PRESA

Il Cliente deve provvedere a che siano preservati da manomissione e da danneggiamenti gli apparecchi costituenti l'impianto e la derivazione, nel tratto di sua proprietà e competenza, proteggendoli secondo quanto previsto nel Disciplinare Tecnico stabilito dal Gestore.

Il Cliente è quindi responsabile dei danni provocati da qualsiasi causa a lui imputabili, ed è tenuto a rimborsare, in tal caso, le spese di riparazione necessarie. Il Cliente deve attuare tutti i provvedimenti idonei ad evitare gli eventuali pericoli del gelo sul misuratore di consumi e sulle derivazioni nel tratto di sua proprietà e competenza.

IMPIANTI INTERNI

Gli impianti per la distribuzione dell'acqua nell'interno della proprietà privata, a valle del punto di consegna, sono realizzati a cura e spese del Cliente.

Gli impianti di nuova realizzazione, e nei casi di manutenzione straordinaria, devono essere eseguiti a regola d'arte e secondo quanto previsto dalla legge n. 46/90 e successive modificazioni e/o integrazioni. Nel caso in cui vengano riscontrate irregolarità, il Gestore può sospendere la fornitura senza alcun preavviso, riattivandola solo dopo che il Cliente abbia eseguito, a sua cura e spese, le necessarie modifiche.

Gli utenti rispondono della buona costruzione e manutenzione degli impianti interni. Il Gestore inoltre non assume nessuna responsabilità per i danni procurati dal cattivo funzionamento degli impianti interni medesimi.

Negli impianti interni il Cliente deve osservare le seguenti prescrizioni di buona tecnica:

- a valle del misuratore di consumi deve essere installata una valvola di ritegno ed un rubinetto di arresto munito di scarico nella sequenza: misuratore, rubinetto di arresto, rubinetto di campionamento, valvola di ritegno; il Gestore, in sostituzione del rubinetto di arresto, del rubinetto di campionamento e della valvola di ritegno può prescrivere l'installazione di valvole unidirezionali multifunzione. Il Gestore può installare a valle del contatore una lente idrometrica che diventa parte integrante del punto di consegna.
- le tubazioni della distribuzione privata devono essere realizzate in materiali idonei all'uso potabile, secondo le disposizioni della circolare del Ministero della Sanità n° 102 del 2.12.1978;
- l'impianto interno, se realizzato con materiali conduttori, deve essere isolato elettricamente dalla rete stradale mediante apposito giunto isolante e non può essere utilizzato come presa di terra per il collegamento di apparecchi elettrici;
- nessuna tubazione dell'impianto interno può sottopassare od essere posta entro fogne, pozzetti di smaltimento, pozzi neri e simili;
- a valle del punto di consegna deve essere prevista una condotta per la sola erogazione di acqua destinata all'uso umano;
- per tutti gli altri usi deve essere prevista una condotta separata non direttamente collegata con la rete di distribuzione esterna.

In particolare, gli apparecchi destinati alla produzione di acqua calda e vapore, gli impianti di riscaldamento di ogni tipo, i corpi scaldanti, le pompe di ogni tipo, i motori, gli impianti di raffreddamento, i filtri, le apparecchiature di trattamento dell'acqua, non possono avere alcuna comunicazione diretta con la rete di distribuzione esterna.

È vietato altresì il collegamento dei tubi dell'acqua diretta con apparecchi a cacciata per latrine, senza l'interposizione di vaschette aperte con rubinetti a galleggiante. Tutte le bocche devono erogare acqua a zampillo libero e visibile al di sopra del livello massimo consentito dai recipienti ricevitori, in modo da impedire eventuali adescamenti e reflussi.

La separazione fra l'impianto interno e la rete di distribuzione esterna può essere realizzata esclusivamente mediante i seguenti dispositivi:

- serbatoio di accumulo per il contenimento di acqua potabile, conforme al D.L. n. 108 del 25/01/1992, dimensionato per le utenze domestiche in ragione di 150 l/abitante e per le altre in modo da coprire un fabbisogno di almeno 6 ore, dotato di idonea chiusura, munito di valvola a galleggiante, per la chiusura dell'alimentazione, e di scarico per troppo pieno posto al di sotto della bocca di erogazione a zampillo libero (tale sistema, oltre a garantire una perfetta separazione fra acqua diretta ed indiretta, consente di costituire una riserva idrica disponibile durante le possibili interruzioni dell'erogazione);
- disconnettore a zona di pressione ridotta controllabile (valvola di sicurezza destinata ad evitare il ritorno dell'acqua nella rete pubblica di distribuzione dell'acqua potabile) conforme alla norma UNI 9157/88 "Impianti idrici. Disconnettori a tre vie. Caratteristiche e prove".

Nelle zone caratterizzate da insufficiente pressione idrica, il Gestore, nelle more del raggiungimento degli standard previsti, può richiedere l'installazione di serbatoio di accumulo dotato di impianto di sollevamento da realizzarsi ai sensi di quanto previsto dal DPCM 04/03/96, a servizio della singola o di più unità immobiliari.

I pozzi d'acqua o altre captazioni ad uso privato e le condotte da essi alimentati non possono essere, in nessun caso, collegati idraulicamente con l'impianto utilizzatore dell'acqua potabile, anche se tali collegamenti siano provvisti di valvole di intercettazione o di ritegno. La rete di distribuzione di tale acqua, separata da quella potabile, deve essere facilmente riconoscibile dal Cliente.

Nei casi di nuova realizzazione dell'impianto idrico o di manutenzione straordinaria, al termine dei lavori l'Impresa esecutrice è tenuta a rilasciare al committente, ai sensi dell'art. 9 della legge 46/1990, la dichiarazione di conformità dell'impianto alla regola d'arte, facendo esplicito riferimento alle suddette norme tecniche; di tale dichiarazione fanno parte integrante e obbligatoria la relazione contenente la tipologia dei materiali impiegati e lo schema dell'impianto realizzato, oltre alla copia del certificato di riconoscimento dei requisiti tecnico-professionali.

Il rispetto delle suddette prescrizioni, oltre a garantire la qualità dell'acqua per il Cliente, preserva la risorsa idrica nella rete pubblica di distribuzione da eventuali contaminazioni causate da guasti agli impianti interni o da usi impropri dell'acqua.

Per gli impianti esistenti, il Cliente è tenuto a verificare il rispetto delle norme descritte.

ART. 17 MISURATORE DI CONSUMI

L'acqua viene somministrata attraverso il misuratore di consumi, apparecchio misuratore che delimita di norma la proprietà degli impianti del Gestore da quella del Cliente ed identifica il punto di consegna della fornitura, salvo diverse situazioni previste dal Gestore.

Il misuratore di consumi deve essere collocato nel luogo più idoneo stabilito dal Gestore, al limite della proprietà privata e preferibilmente nel punto più prossimo alla rete di distribuzione esterna, di facile accesso al personale incaricato dal Gestore.

Il tipo e il calibro degli apparecchi di misura sono stabiliti esclusivamente dal Gestore in relazione alla natura della fornitura.

Tali apparecchi sono installati solo da parte del Gestore, che provvede all'apposizione di specifico sigillo di garanzia.

Gli apparecchi sono di proprietà del Gestore; gli utenti ne sono i consegnatari e sono pertanto responsabili di qualunque manomissione o danno ad essi da loro arrecato. Il Cliente ha l'obbligo di mantenere accessibili, sgombri e puliti i pozzetti e le nicchie dei contatori, assumendosi le relative operazioni di manutenzione.

In caso di guasto o di palese imperfetto funzionamento del misuratore di consumi, il Cliente ha l'obbligo di darne immediato avviso al Gestore. È diritto-dovere del Cliente verificare periodicamente il misuratore allo scopo di individuare eventuali anomalie e, in particolare, per intervenire direttamente e con la massima sollecitudine in caso di consumi eccessivi d'acqua dovuti a perdite occulte a valle del misuratore.

Ogni utenza deve essere dotata di misuratore singolo posto sul limite della proprietà pubblica. Qualora questa soluzione non fosse tecnicamente possibile, ovvero dietro richiesta dell'utente, verrà installato sul confine di proprietà, con costi a carico dell'utente, un contatore generale, che costituirà punto di consegna del servizio, ed il contratto verrà stipulato per il solo contatore generale, come descritto all'art. 8.

Per gli edifici condominiali dotati di serbatoio centralizzato, a monte dello stesso, al confine con la proprietà pubblica, viene installato, con costi a carico del Cliente, un contatore generale che costituisce il punto di consegna del servizio. Nel caso in cui tutti i contatori individuali siano sul limite di proprietà e quindi, come descritto sopra, sia stipulato un contratto per ognuno di essi, l'eventuale differenza positiva tra i consumi rilevati al contatore generale e la somma dei consumi rilevati ai contatori individuali verrà ripartita in parti uguali tra i misuratori individuali.

In generale, per le situazioni pregresse, se il contatore è inaccessibile il Gestore si riserva di prendere le opportune misure, provvedendo a spostare il contatore all'esterno, oppure ricorrendo all'installazione di un contatore generale o ad un sistema di telelettura.

ART. 18 SOSTITUZIONE E SPOSTAMENTO DEL MISURATORE DI CONSUMI

Qualora il misuratore di consumi risulti inadeguato per tipo e/o diametro oppure deteriorato o illeggibile (quadrante, marca, matricola illeggibili) per cause non imputabili al Cliente, è sostituito a cura e spese del Gestore. Se le cause dovessero risultare imputabili all'utente, viceversa, i costi di sostituzione sono a carico di quest'ultimo. In caso di rottura del misuratore di portata per effetto del gelo, qualora lo stesso risultasse non protetto, il Cliente è tenuto al pagamento del costo dell'intervento, compreso il contatore.

Il Gestore ha la facoltà di cambiare gli apparecchi di misura quando lo ritenga opportuno, previa informazione al Cliente.

Nel caso in cui la sostituzione del misuratore sia effettuata in condizioni di urgenza, la sostituzione potrà avvenire senza preavviso al Cliente.

La sostituzione è effettuata alla presenza del Cliente o di un suo incaricato, che prende in consegna il nuovo misuratore di consumi e presenza alla lettura del vecchio.

Qualora il Cliente, o suo delegato, preventivamente informato dal Gestore, non fosse presente all'appuntamento, se il contatore è liberamente accessibile il Gestore effettua comunque la sostituzione, provvedendo successivamente a comunicare al Cliente i dati del nuovo misuratore.

In caso di assenza del Cliente (con contatore non liberamente accessibile) non tempestivamente comunicata a mezzo fax o raccomandata A.R. da recapitare al Gestore, con preavviso di almeno tre giorni rispetto alla data prevista per la sostituzione, il Cliente è tenuto al pagamento dei costi sostenuti dal Gestore. Se il Cliente non sarà presente per due volte consecutive, il Gestore, oltre ad addebitare all'utente i costi sostenuti, può richiedere lo spostamento del contatore al limite della proprietà pubblica con costi a carico del Gestore.

Il Cliente può chiedere lo spostamento del misuratore di consumi, a proprie spese, eseguito secondo quanto previsto dal presente Regolamento; il medesimo Cliente provvede, a proprie spese, all'allacciamento degli impianti interni fino alla nuova ubicazione del misuratore di consumi.

Nel caso di lavori che comportino un mutamento dello stato dei luoghi, tale da incidere sulla accessibilità e sicurezza del misuratore, o il rifacimento dell'impianto idrico interno, il Cliente, a proprie spese, deve richiedere al Gestore lo spostamento del misuratore di consumi in posizione più idonea. Il Gestore ha la facoltà di richiedere il cambiamento di ubicazione del misuratore di consumi a spese del Cliente, qualora lo stesso, a causa di lavori di manutenzione straordinaria, venga a trovarsi in luogo non idoneo alle verifiche ed alla conservazione dell'apparecchio.

ART. 19 IRREGOLARE FUNZIONAMENTO E VERIFICA DEL MISURATORE DI CONSUMI

Quando il Cliente ritenga irregolare il funzionamento del misuratore dei consumi della propria utenza, può richiederne la verifica di funzionamento che è effettuata dal Gestore con proprio personale e propri strumenti oppure per mezzo di ditte esterne incaricate del servizio. Nel caso in cui, per effettuare la verifica di funzionamento, si renda necessario rimuovere il misuratore, lo stesso verrà sostituito con un nuovo misuratore.

La verifica può avvenire sul posto, o in laboratorio su banco di prova su richiesta del Cliente. Le verifiche sul posto vengono effettuate previa verifica di fattibilità valutata dal Gestore.

Gli apparecchi di misura si considerano esatti entro il limite di tolleranza del 5%.

Se l'esito della verifica è negativo (all'interno della tolleranza prevista di +/- 5%), le spese di verifica, stabilite dal Gestore ed approvate dall'Autorità di Ambito, sono poste a carico del richiedente. In tale caso il Gestore può addebitare al Cliente le suddette spese nella bolletta successiva al periodo di effettuazione della verifica.

Se risulta, invece, un errore superiore ai limiti di tolleranza stabiliti, il Gestore si accolla i costi di tale operazione, provvede a sostituire il misuratore di consumi, ricostruisce i consumi con le modalità specificate al successivo art. 25, con effetto retroattivo dall'ultima lettura regolare non contestata dall'utente.

ART. 20 CONTROLLI

In caso di pericolo per le persone o le cose il Gestore previa richiesta all'Autorità di P.S. ed autorizzazione da questa concessa può effettuare verifiche sugli impianti di proprietà privata; a tal fine il Cliente è tenuto a consentire al personale del Gestore, ovvero a terzi dallo stesso incaricati, l'accesso ai luoghi che si trovano nella sua disponibilità.

Qualora riscontri irregolarità, il Gestore può indicare al Cliente le modifiche da eseguire a propria cura e spese. Il Gestore indicherà nella comunicazione all'utente il tempo massimo di giorni 5 dal ricevimento della stessa entro il quale eseguire l'intervento suggerito.

In caso di inadempimento da parte del Cliente, ovvero di pericolo per le persone o le cose, il Gestore può sospendere la fornitura, previo preavviso scritto che si dimostri pervenuto al Cliente almeno 24 ore prima della sospensione; in caso di pericolo grave ed immediato o ripercussioni negative sul servizio pubblico, il Gestore si riserva di sospendere la fornitura senza preavviso secondo quanto previsto dal successivo art. 32. È comunque facoltà del Gestore intervenire sul tratto di competenza del Cliente, con spese di intervento a carico dello stesso; il Cliente è tenuto a consentire al personale del Gestore, ovvero a terzi dallo stesso incaricati, l'accesso ai luoghi che si trovano nella sua disponibilità.

ART. 21 VERIFICA DEL LIVELLO DI PRESSIONE

Fino al momento previsto per il raggiungimento degli standard fissati dal Piano di Ambito, il Gestore non può garantire ovunque ed in ogni momento i livelli minimi previsti dalla vigente normativa, sia in termini di portata che di pressione. Il Gestore deve informare il Cliente che ha richiesto la verifica della pressione di quanto sopra indicato e far presente i costi della verifica riportati in tab. 1.

Il Cliente dopo aver ricevuto tale informativa può comunque richiedere la verifica del regolare livello di pressione della rete nei pressi del punto di consegna. La verifica è effettuata previo appuntamento.

Il Gestore può addebitare, a titolo di rimborso spese, nella bolletta successiva al periodo di effettuazione della verifica del livello di pressione, l'importo prestabilito approvato dall'Autorità di Ambito.

ART. 22 MANOMISSIONI DELLE OPERE E DEL MISURATORE DI CONSUMI

Non sono ammesse manomissioni sulle tubazioni e/o apparecchiature a monte del misuratore di consumi. I contravventori, oltre al risarcimento del danno provocato, sono perseguiti a termini di legge.

È vietato effettuare collegamenti che possano consentire il riflusso nella rete dell'acquedotto di sostanze estranee o comunque di acqua che, secondo le normative vigenti, non sia potabile. Il Cliente deve astenersi da qualsiasi operazione sul misuratore di consumi, a pena del risarcimento dei danni. Per le manomissioni di cui al presente articolo, è in facoltà del Gestore sospendere la fornitura, senza preavviso.

ART. 23 INTERVENTI SULLE OPERE EFFETTUATI DAL GESTORE

In caso di interventi di manutenzione effettuati dal Gestore sulla rete e sugli impianti, è dato preavviso all'utenza nei modi e tempi indicati dalla Carta del Servizio Idrico Integrato. Il Cliente non può reclamare indennizzi o risarcimenti di sorta qualora, per cause derivanti da forza maggiore, sia temporaneamente privato dell'uso dell'acqua, anche senza preavviso.

ACCERTAMENTO DEI CONSUMI E FATTURAZIONE**ART. 24 LETTURA DEL MISURATORE DI CONSUMI**

Il Gestore ha diritto di rilevare il consumo delle utenze; l'accertamento del consumo sarà effettuato da personale incaricato dal Gestore, mediante letture semestrali dei contatori. Il Cliente si impegna a consentire l'accesso degli incaricati del Gestore al misuratore di consumi, anche in qualsiasi altro momento questi lo richieda, per ogni necessità di servizio. Qualora non sia possibile eseguire la lettura, l'incaricato del Gestore lascia nella cassetta della posta apposita cartolina per l'autolettura, contenente tutte le informazioni utili per facilitare il Cliente nella lettura del consumo.

L'autolettura può essere comunicata dal Cliente al Gestore anche telefonicamente o per via telematica.

Nel caso in cui il Cliente non effettui l'autolettura, gli è attribuito un consumo presunto, determinato sulla base dei consumi del corrispondente periodo dell'anno precedente, o del primo anno disponibile; oppure, in assenza di tale informazione, sulla base dei consumi medi per tipologia di utenza. Il Gestore, inoltre, indica chiaramente che si tratta di lettura stimata e provvede ad effettuare il conguaglio con la successiva lettura reale, invitando il Cliente alla verifica della lettura riportata in bolletta. Il conguaglio del consumo presunto avviene rapportando il consumo effettivo al periodo intercorso tra le letture mediante il criterio del pro-die.

Qualora, per causa imputabile al Cliente, non sia stato possibile eseguire una lettura periodica del misuratore di consumi e tale impossibilità perduri per più di un anno dall'ultima lettura effettiva, nonostante specifico invito scritto del Gestore, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, l'utenza può essere sospesa, senza obbligo di ulteriore diffida. In tale caso la riattivazione avviene subito dopo l'effettuazione della lettura del misuratore di consumi. La riattivazione dell'utenza sarà soggetta al pagamento delle spese di riattivazione della fornitura di cui all'art. 5 del presente Regolamento.

ART. 25 FATTURAZIONE DEI CONSUMI

La fatturazione avviene, di norma, con cadenza semestrale sulla base di due letture effettuate da personale incaricato dal Gestore, salvo eccezioni per motivate ragioni approvate dall'Autorità di Ambito da comunicare comunque ai Clienti. Il calcolo dell'importo dovuto avviene applicando al consumo i corrispondenti valori di tariffa, secondo l'articolazione tariffaria stabilita dall'Autorità d'Ambito su base annuale. Al valore così ottenuto si sommano la quota fissa e le imposte.

Agli effetti della determinazione dei consumi è considerato soltanto l'intero metro cubo rilevato dalla lettura del contatore, trascurando le frazioni di metro cubo.

Nel caso in cui il misuratore di consumi risulti guasto, tale da impedire la rilevazione dei dati di consumo, o venga trovato privo di piombatura, o comunque manomesso, fatto salvo quanto previsto all'art. 32, i consumi sono calcolati, a partire dalla data dell'ultima lettura fatturata e non contestata, sulla base dei consumi del corrispondente periodo dell'anno precedente, o del primo anno i cui dati sono disponibili. In mancanza di tale dato, i consumi sono calcolati riferendosi ai consumi registrati successivamente alla sostituzione del misuratore. In questo ultimo caso il periodo preso in esame dovrà essere significativo per la tipologia di utenza. Le fatture relative ai consumi possono essere inviate al luogo di residenza o a qualsiasi altro dichiarato dal Cliente al momento della stipula del contratto o comunicato successivamente al Gestore. Il Cliente ha il dovere di comunicare tempestivamente al Gestore la variazione dell'indirizzo di recapito della fattura; in caso di omessa comunicazione e quindi di

impossibilità a recapitare la fattura dei consumi, il Cliente sarà ritenuto responsabile e saranno applicate le sanzioni previste dal successivo art. 31. In presenza di un contatore generale (o condominiale) al limite della proprietà pubblica, con stipulato un contratto di fornitura, il medesimo dovrà essere intestato come descritto al precedente art. 8 e la fatturazione avverrà secondo le seguenti modalità:

- il consumo misurato al contatore generale sarà fatturato in percentuale sulla base delle varie tipologie di utenza servite dal contatore generale e sulla base del consumo delle medesime;
- gli scaglioni tariffari saranno rapportati al numero delle utenze servite;
- la quota fissa, relativa alla tariffa applicata, sarà dovuta da ognuna delle utenze servite.

Il numero delle utenze finali e la loro natura devono essere comunicate dall'Amministratore di Condominio o comunque dall'intestatario del contratto secondo le modalità stabilite dal Gestore.

In caso di assenza di tale comunicazione saranno applicati all'intero consumo misurato al contatore generale (o condominiale) gli scaglioni dell'utenza singola e la categoria contrattuale domestica 2[^] casa.

Se, nel caso in esame, i contratti di fornitura sono stipulati sui contatori singoli e non sul contatore generale, l'eventuale differenza positiva tra i consumi rilevati al contatore generale e la somma dei consumi rilevati ai contatori individuali verrà ripartita in parti uguali tra i misuratori individuali.

ART. 26 CONTENUTI DEL DOCUMENTO DI FATTURAZIONE

Il documento di fatturazione è così composto:

- una parte relativa alla determinazione dei consumi e degli importi calcolati;
- una parte relativa alle informazioni all'utenza;
- una parte relativa al pagamento.

Sul documento sono presenti le seguenti informazioni:

- ragione sociale, indirizzo e numeri telefonici utili per contattare il Gestore;
- la data di emissione della fattura;
- la data di scadenza della fattura;
- il nome dell'intestatario del contratto;
- la tipologia di utenza (es. domestica, altri usi ecc.);
- il consumo in metri cubi (mc di acqua fatturata per acquedotto, fognatura e depurazione);
- struttura della tariffa applicata;
- il tipo di fattura (es. fattura in acconto, fattura a lettura di conguaglio, etc.);
- letture iniziali e finali del periodo interessato;
- il periodo di fatturazione cui il documento si riferisce;
- aliquota e ammontare dell'imposta;
- la situazione dei pagamenti precedenti.

La parte relativa all'informazione all'utenza contiene le principali condizioni contrattuali e le informazioni inerenti il rapporto commerciale,

nonché qualsiasi ulteriore comunicazione intenda inviare il Gestore.

In particolare sono riportate le seguenti informazioni:

- le modalità di pagamento;
- una tabella riportante gli intervalli delle fasce di consumo, le tariffe e le quote fisse;
- una legenda delle eventuali abbreviazioni utilizzate nella prima parte;
- informazioni relative al Gestore, indirizzi e orari di apertura degli sportelli, recapiti per richiesta informazioni sulla bolletta, recapiti per presentazione dei reclami;
- numeri di telefono per le informazioni commerciali, per lo svolgimento delle pratiche e per il pronto intervento.

ART. 27 APPLICAZIONE DEL PRO-DIE PER LE VARIAZIONI TARIFFARIE

In caso di variazioni tariffarie, l'imputazione dei consumi alle nuove tariffe avviene tramite il criterio del pro-die: il consumo ricavato dalle letture iniziali e finali è suddiviso per i giorni che intercorrono fra queste. Il consumo medio così calcolato è poi moltiplicato per i giorni di competenza, per stimare i consumi soggetti alle diverse tariffazioni.

Lo stesso metodo del pro-die sarà applicato dal Gestore ogni qual volta sia necessario ricostruire i consumi di un determinato periodo, ovvero per la determinazione di consumi o importi di durata non corrispondente all'anno solare. Salvo conguaglio annuale degli scaglioni deliberati dall'AATO.

ART. 28 RICOSTRUZIONE DEI CONSUMI A SEGUITO DI PERDITE OCCULTE

Ogni Cliente è responsabile della buona costruzione e manutenzione degli impianti idrici interni.

Per perdita occulta si intende quella proveniente da tubazioni interrato, pertanto risultano escluse le perdite dovute a rottura di apparecchiature idrauliche facenti parte dell'impianto interno.

In caso di dispersioni di acqua nell'impianto privato del Cliente non dovute a negligenza ma per perdite occulte, i consumi eccedenti quelli medi, ottenuti quale differenza tra il consumo rilevato e quello registrato nello stesso periodo dell'anno precedente o del primo anno in cui dati siano disponibili, sono fatturati dall'Azienda a tariffa base senza l'applicazione della tariffa di fognatura e depurazione.

Nel caso di nuove utenze o in caso di inapplicabilità del criterio di cui sopra, le condizioni di trattamento agevolato verranno applicate riferendosi ai consumi registrati successivamente alla riparazione della perdita. In questo ultimo caso il periodo preso in esame dovrà essere significativo per la tipologia di utenza.

La riduzione tariffaria sarà applicata sui consumi rilevati dal misuratore alla data della riparazione, detratti i consumi medi come sopra descritti, ed a decorrere dalla data dell'ultima lettura effettiva fatturata, per la quale non sia stata tempestivamente segnalata la presenza della perdita.

Per ottenere tali benefici, il Cliente è tenuto a presentare idonea documentazione comprovante il guasto verificatosi e la relativa riparazione avvenuta (fattura rilasciata dall'Impresa che ha eseguito la riparazione, abilitata ai sensi della L.46/90), indicando la lettura che segna il misuratore dopo la riparazione. Saranno esonerati dalla presentazione della fattura della riparazione di cui sopra gli Enti e/o le Aziende (Enel, Telecom, Asl, etc.) che incaricano le ditte loro appaltatrici dell'esecuzione dei lavori di riparazione. In questi casi sarà sufficiente una dichiarazione dell'avvenuta riparazione da parte del Responsabile del procedimento.

Il Gestore si riserva di effettuare un proprio accertamento che potrà avvenire alternativamente:

- d'ufficio, sulla base della documentazione presentata dal Cliente; è facoltà del Gestore operare verifiche sulla validità di tale documentazione e sul fatto correlato;
- con verifica diretta da parte del personale incaricato dal Gestore.

Il trattamento della perdita come previsto dal presente articolo sarà concesso dal Gestore per un numero massimo di due volte, dopodiché il Cliente è tenuto a risolvere definitivamente le cause della dispersione anche ricorrendo all'intero rifacimento dell'impianto.

ART. 29 UTENZE RAGGRUPPATE

Si intende per utenza raggruppata il caso in cui è installato un contatore generale (o condominiale) al punto di consegna della fornitura da parte del Gestore, e singoli contatori individuali in proprietà privata, ad esso collegati, per i quali siano stati stipulati singoli contratti di fornitura. Generalmente si tratta di allacciamenti effettuati dai precedenti Gestori e comunque antecedentemente alla data di entrata in vigore del presente Regolamento.

In questi casi la fatturazione dei consumi avverrà con le seguenti modalità:

- i consumi dei singoli Clienti verranno fatturati in base alla lettura rilevata al misuratore di consumi individuale, secondo la relativa categoria contrattuale e applicando l'articolazione tariffaria vigente;
- l'eventuale differenza positiva tra i consumi rilevati al contatore generale e la somma dei consumi rilevati ai contatori individuali, verrà ripartita in parti uguali tra i misuratori individuali.

Il contatore generale è quindi un contatore di controllo e come tale non sarà soggetto a contratto e a quota fissa.

PAGAMENTI

ART. 30 DOMICILIAZIONE BANCARIA

Il Gestore incentiva la domiciliazione bancaria o la domiciliazione postale per il pagamento delle bollette del Servizio Idrico Integrato, stipulando con istituti bancari e postali accordi mirati all'azzeramento delle spese di tale forme di pagamento a carico dell'utenza.

ART. 31 INDENNITÀ DI RITARDATO PAGAMENTO E MOROSITÀ

Il pagamento della bolletta deve essere effettuato integralmente entro la data di scadenza indicata sulla stessa. Qualsiasi contestazione ed opposizione che il Cliente ritenesse di fare in merito all'importo dei consumi di acqua fatturati e per ogni altro motivo, dovrà essere presentata al Gestore entro il termine di scadenza del pagamento indicato nelle fatture.

Trascorsa la data di scadenza, il Cliente è considerato moroso senza necessità di preventiva costituzione in mora.

In caso di inosservanza dei termini di pagamento sopra citati, sono applicati al Cliente gli interessi moratori, i quali decorrono automaticamente dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento, secondo le seguenti modalità:

- trascorsi 10 giorni dalla data di scadenza indicata in fattura - e prescindendo che tali giorni vengano a coincidere con festività - sarà applicato un interesse, pari all'interesse legale sull'importo da pagare.
- trascorsi 30 giorni dalla scadenza indicata in fattura è applicato, oltre all'addebito sopra descritto, un interesse pari al tasso legale maggiorato di 5 punti percentuali.

Il Gestore sollecita il pagamento del Cliente moroso mediante le bollette successive e/o altre forme di comunicazione.

- trascorsi 30 giorni dalla data di scadenza della fattura senza che sia avvenuto il pagamento, il Gestore invia al Cliente il sollecito scritto di pagamento a mezzo raccomandata A.R., con l'invito a procedere al pagamento di quanto dovuto e l'avviso che in difetto provvederà alla sospensione della fornitura idrica trascorsi 30 giorni di calendario decorrenti dalla data di spedizione della raccomandata A.R.

Il Cliente può evitare la sospensione della fornitura mediante dimostrazione dell'avvenuto pagamento, facendo pervenire al Gestore - entro i termini indicati nel sollecito di pagamento citato - i documenti giustificativi del pagamento effettuato.

Il Gestore si riserva il diritto di esigere ogni arretrato a qualsiasi titolo dovuto.

Al Cliente moroso saranno addebitate le spese postali relative all'invio del sollecito di pagamento, oltre al risarcimento dei costi sostenuti per il recupero delle somme non tempestivamente corrispostegli, salva la prova del maggior danno, ove il debitore non dimostri che il ritardo non sia a lui imputabile.

Le forniture sospese per morosità possono essere riattivate soltanto dopo che il Cliente abbia pagato il debito pregresso.

In caso di sospensione e/o riattivazione della fornitura e/o rimozione del contatore, il Cliente è tenuto inoltre a pagare, su richiesta, le spese relative stabilite dal Gestore e approvate dall'Autorità di Ambito.

L'utente moroso non ha diritto ad alcun risarcimento di danni e/o indennità derivanti a qualsiasi titolo dalla sospensione della fornitura idrica.

La riattivazione della fornitura avviene entro 2 giorni lavorativi successivi al ricevimento da parte del Gestore dei documenti giustificativi del pagamento effettuato, trasmessi a cura del Cliente.

A tale fine il sabato è considerato non lavorativo.

Non è in ogni caso sospesa la fornitura:

- nel caso di somministrazione di acqua per necessità terapeutiche (strutture sanitarie eroganti prestazioni di cura accreditate dal Servizio Sanitario Nazionale), ovvero a soggetti che versino in stato di determinate patologie mediche, debitamente certificate da operatori sanitari del Servizio Sanitario Nazionale e che necessitano di acqua per il funzionamento di apparati di cura, a seguito di apposita comunicazione al Gestore;
- nei casi in cui il servizio è necessario per ragioni di sicurezza o vi è un intervento dell'Autorità competente;
- nei giorni prefestivi o festivi;
- in presenza di controversie relative alla ricostruzione dei consumi.

Non è addebitabile al Cliente subentrante la morosità pregressa.

In caso di richiesta di nuova fornitura o subentro da parte di Clienti morosi, questa non sarà accolta fino a liquidazione di quanto dovuto.

In caso di richiesta di subentro su utenza morosa accertata, si potrà procedere alla risoluzione del contratto senza preventiva sospensione della fornitura e successiva rimozione del contatore, così come disciplinato nell'art. 3.

ART. 32 CASI DI SOSPENSIONE DELLA FORNITURA

Il Gestore si riserva il diritto di sospendere la fornitura del servizio per cause di forza maggiore, per ragioni di servizio o per sopperire a fabbisogni d'emergenza, senza che il Cliente possa avanzare pretese risarcitorie o indennizzi di sorta, nel rispetto, ove possibile, degli standard di continuità del servizio, del preavviso e durata della sospensione.

La fornitura può inoltre essere sospesa nei seguenti casi:

- a) mancata o inesatta comunicazione della titolarità dell'utenza, ai fini della volturazione;
- b) utilizzazione dell'acqua in ambiente o per uso diverso da quello per il quale è stato stipulato il contratto;
- c) effettuazione di prelievi abusivi;
- d) irregolarità nella installazione o tenuta degli impianti di proprietà del Cliente;
- e) opposizione del Cliente alla rilevazione della lettura (come disciplinato nell'art. 24);
- f) mancata realizzazione da parte del Cliente delle modifiche indicate dal Gestore nei tempi prescritti, in caso di irregolarità riscontrate dallo stesso o di pericolo per persone o cose;
- g) manomissione delle opere o del misuratore di consumi, ivi compresa la rimozione della sigillatura (salvo quanto previsto dal successivo art. 33);
- h) morosità persistente oltre 30 giorni dalla data di spedizione del sollecito di pagamento ed avviso di sospensione a mezzo raccomandata A.R.

- i) grave situazione di rischio immediato per persone e/o cose causato da perdite su tratti di competenza del Cliente o da eventuali contaminazioni dell'acqua erogata dal pubblico acquedotto.

La sospensione viene disposta dal Gestore decorsi 30 giorni dalla data di invio a mezzo raccomandata A.R. del preavviso di sospensione contenente l'invito a regolarizzare la situazione, senza che il Cliente abbia provveduto al riguardo.

Nei casi indicati alle lettere c), e), g) ed i), non è richiesto obbligo di preavviso; nel caso indicato alla lettera f) occorre un preavviso scritto, inviato per raccomandata A.R., che si dimostri pervenuto al Cliente almeno 24 ore prima della sospensione. Il Gestore, con la sospensione della fornitura, provvede all'apposizione dei sigilli al misuratore e all'addebito delle spese di chiusura dell'utenza.

Nel caso in cui non sia possibile provvedere alla sospensione della fornitura idrica mediante chiusura del misuratore di consumi, per causa imputabile al Cliente (misuratore non accessibile, accesso negato dal Cliente, etc.), il Gestore è autorizzato ad effettuare tutti gli interventi tecnici e/o lavori per sospendere la fornitura nei casi previsti dal presente Regolamento, addebitandone le spese relative al Cliente. Saranno imputate al Cliente individuato quale responsabile di inquinamento dell'acqua erogata dal pubblico acquedotto tutte le spese sostenute dal Gestore per analisi di laboratorio e manovre idrauliche.

In caso di sospensione della fornitura, resta salva per il Gestore ogni altra azione per il recupero del credito e delle somme eventualmente dovute a qualsiasi titolo.

ART. 33 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Trascorsi 30 giorni dalla data di spedizione – a mezzo raccomandata A.R. – della comunicazione di avvenuta sospensione dell'erogazione senza che il Cliente abbia provveduto a regolarizzare la propria situazione, facendo venir meno la causa della sospensione, il contratto si intende risolto per inadempimento. Il Gestore provvede alla rimozione del misuratore di consumi e all'addebito delle spese di cessazione nonché di quelle postali di comunicazione della sospensione alla utenza. In caso di richiesta di subentro su utenza morosa, così come disciplinata nell'art. 3, il contratto si intende parimenti risolto per inadempimento senza necessità di sospensione della fornitura.

Nel caso in cui il Cliente provveda alla riattivazione non autorizzata del servizio sospeso e/o alla rimozione dei sigilli apposti al misuratore in caso di sospensione della fornitura, il contratto si intende risolto per inadempimento senza il decorso dei 30 giorni di cui al comma che precede. Nei casi di cui al punto precedente il Gestore può provvedere immediatamente – senza alcun preavviso – alla rimozione del misuratore di consumi e all'addebito delle spese di cessazione e degli altri oneri dovuti previsti dal presente Regolamento.

REGOLAMENTO DEGLI SCARICHI IMMESSI IN PUBBLICA FOGNATURA

Titolo 3

DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 34 OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Il presente Regolamento stabilisce le norme per l'immissione delle acque di scarico nelle reti fognarie, così come definite dal D. Lgs. 152/992 e successive modifiche e integrazioni.

Sono oggetto del Regolamento:

- il procedimento di autorizzazione delle acque di scarico di qualsiasi tipo nelle pubbliche fognature;
- il controllo degli scarichi immessi nelle pubbliche fognature, per quanto riguarda l'accettabilità delle acque di scarico, e i controlli per gli accertamenti in materia tariffaria;
- le norme tecniche generali di allacciamento e di uso della fognatura;
- la gestione amministrativa dell'utenza.

Il presente Regolamento integra le norme delle leggi generali e speciali vigenti in materia di Sanità, Igiene Pubblica e Tutela delle acque dall'inquinamento, alle quali si fa richiamo per tutto quanto non sia qui espressamente indicato.

ART. 35 DEFINIZIONI

Ai fini del presente Regolamento, valgono le seguenti definizioni:

- "Abitante equivalente": l'A.E. così come definito all'art. 74, c.1, lett. a) del D. Lgs. 152/06. Ai fini dell'applicazione del presente Regolamento, una richiesta biochimica di ossigeno (B.O.D.5) di 60 grammi al giorno è da considerare equiparabile ad una richiesta chimica di ossigeno (C.O.D.) di 130 grammi al giorno o, nel caso in cui non sia disponibile il dato analitico di carico organico, un volume di scarico di 200 litri di acqua al giorno corrispondono ad 1 A.E. come disposto dall'art. 2, c.1, lett. a) della L.R. T. n. 20/06.
- "Acque reflue domestiche": acque reflue provenienti da insediamenti di tipo residenziale e da servizi e derivanti prevalentemente dal metabolismo umano e da attività domestiche.
- "Acque reflue industriali": qualsiasi tipo di acque reflue provenienti da edifici od installazioni in cui si svolgono attività commerciali o di produzione di beni, differenti qualitativamente dalle acque reflue domestiche e da quelle meteoriche di dilavamento, intendendosi per tali anche quelle venute in contatto con sostanze o materiali, anche inquinanti, non connessi con le attività esercitate nello stabilimento.

Le acque reflue industriali sono poi distinte tra quelle soggette alla disciplina specifica e quelle che sono assimilate alle acque reflue domestiche, e pertanto soggette alla normativa delle medesime.

In conformità al D. Lgs. 152/06, ai fini della disciplina degli scarichi e delle autorizzazioni sono assimilate alle acque reflue domestiche, le acque reflue:

- a) provenienti da imprese dedite esclusivamente alla coltivazione del terreno e/o alla silvicoltura;
 - b) provenienti da imprese dedite ad allevamento di bestiame che, per quanto riguarda gli effluenti di allevamento, praticano l'utilizzazione agronomica in conformità alla disciplina regionale stabilita sulla base dei criteri e delle norme tecniche generali di cui all'art. 112, comma 2, e che dispongono di almeno un ettaro di terreno agricolo per ognuna delle quantità indicate nella Tabella 6 dell'Allegato 5 alla parte terza del D. Lgs. 152/06;
 - c) provenienti da imprese dedite alle attività di cui alle lettere a) e b) che esercitano anche attività di trasformazione o di valorizzazione della produzione agricola, inserita con carattere di normalità e complementarietà funzionale nel ciclo produttivo aziendale e con materia prima lavorata proveniente in misura prevalente dall'attività di coltivazione dei terreni di cui si abbia a qualunque titolo la disponibilità;
 - d) provenienti da impianti di acquacoltura e di piscicoltura che diano luogo a scarico e che si caratterizzino per una densità di allevamento pari o inferiore a 1 kg per metro quadrato di specchio d'acqua o in cui venga utilizzata una portata d'acqua pari o inferiore a 50 litri al minuto secondo;
 - e) aventi caratteristiche qualitative equivalenti a quelle domestiche e prodotte dalle attività elencate nella tab.1 dell'allegato 1 del Regolamento regionale DPGR 23 maggio 2003 n. 28. Si definiscono acque reflue assimilate e acque reflue assimilabili quelle prodotte dalle attività rientranti, rispettivamente, in modo esplicito od implicito, nella tabella di cui sopra;
 - f) provenienti da attività termali, fatte salve le discipline regionali di settore.
- "Acque reflue urbane": il miscuglio di acque reflue domestiche, di acque reflue industriali, e/o di quelle meteoriche di dilavamento convogliate in reti fognarie, anche separate, e provenienti da agglomerato.
 - "Agglomerato": l'area in cui la popolazione, ovvero le attività produttive, sono concentrate in misura tale da rendere ammissibile, sia tecnicamente che economicamente in rapporto ai benefici ambientali conseguibili, la raccolta e il convogliamento in una fognatura dinamica delle acque reflue urbane verso un sistema di trattamento o verso un punto di scarico finale.
 - "Rete fognaria": il sistema di canalizzazioni, generalmente sotterranee, per la raccolta e il convogliamento delle acque reflue domestiche, industriali ed urbane fino al recapito finale.

- “Allacciamento fuori standard”: i lavori definiti complessi o fuori standard che includono: lunghezza della derivazione maggiore di 20 metri; realizzazione di impianto di sollevamento intermedio; interferenza con strade provinciali, regionali e statali; attraversamenti di fossi, torrenti, fiumi, ferrovie, o di aree soggette a vincolo; attraversamento di sottoservizi con fasce di rispetto molto vincolanti che determinano una richiesta di autorizzazione non ordinaria;
- “Scarichi esistenti”: gli scarichi di acque reflue urbane che alla data del 13 giugno 1999 erano in esercizio e conformi al regime autorizzativo previgente e gli scarichi di impianti di trattamento di acque reflue urbane per i quali alla stessa data erano già state completate tutte le procedure relative alle gare di appalto e all'affidamento dei lavori, nonché gli scarichi di acque reflue domestiche che alla data del 13 giugno 1999 erano in esercizio e conformi al previgente regime autorizzativo e gli scarichi di acque reflue industriali che alla data del 13 giugno 1999 erano in esercizio e già autorizzati.
- “Fognatura separata”: la rete fognaria costituita da due canalizzazioni, la prima delle quali adibita alla raccolta ed al convogliamento delle sole acque meteoriche di dilavamento (denominata fognatura bianca), e dotata o meno di dispositivi per la raccolta e la separazione delle acque di prima pioggia, e la seconda adibita alla raccolta e al convogliamento delle acque reflue urbane unitamente alle eventuali acque di prima pioggia (denominata fognatura nera).
- “Scarico”: qualsiasi immissione di acque reflue in acque superficiali, sul suolo, nel sottosuolo e in rete fognaria, indipendentemente dalla loro natura inquinante, anche sottoposte a preventivo trattamento di depurazione. Sono esclusi i rilasci di acque previsti all'art. 114 del D. Lgs. 152/06.
- “Acque di scarico”: tutte le acque reflue provenienti da uno scarico.
- “Stabilimento industriale” o, semplicemente, “stabilimento”: tutta l'area sottoposta al controllo di un unico Gestore, nella quale si svolgono attività commerciali o industriali che comportano la produzione, la trasformazione e/o l'utilizzazione delle sostanze di cui all'Allegato 8 alla parte terza del D. Lgs. 152/06, ovvero qualsiasi altro processo produttivo che comporti la presenza di tali sostanze nello scarico.
- “Valore limite di emissione”: limite di accettabilità di una sostanza inquinante contenuta in uno scarico, misurata in concentrazione, oppure in massa per unità di prodotto o di materia prima lavorata, o in massa per unità di tempo.

ART. 36 RINVIO ALLA NORMATIVA ESISTENTE

Per quanto non espressamente disposto o richiamato nel presente Regolamento, si rinvia alla legislazione e alla normativa statale e regionale in materia di Igiene e Sanità Pubblica e di Tutela della qualità delle acque, nonché alle conseguenti determinazioni ministeriali, regionali e dell'Autorità di Ambito.

Titolo 4

DISCIPLINA DEGLI SCARICHI IN PUBBLICA FOGNATURA

REGIME AUTORIZZATORIO

ART. 37 GENERALITÀ

Per l'autorizzazione degli scarichi, vale quanto previsto dall'art. 3 della L.R.T. n.20/2006 e successive modifiche e integrazioni, ovvero:

- gli scarichi di acque reflue domestiche sono sempre ammessi, nel rispetto del presente Regolamento; non necessitano pertanto di autorizzazione allo scarico. In caso di acque reflue assimilate deve essere indicata, nella richiesta di allacciamento alla pubblica fognatura, la tipologia produttiva di appartenenza;
- tutti gli scarichi di acque reflue industriali, devono essere preventivamente autorizzati dall'Autorità di Ambito;
- in caso di attività implicitamente incluse nella tabella 1 dell'allegato 1 al Regolamento di autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura (scarichi assimilabili alle acque reflue domestiche) deve essere presentata dal titolare dello scarico all'Autorità di Ambito una istanza di assimilazione degli scarichi prodotti alle acque reflue domestiche, secondo le modalità previste dalla stessa Autorità di Ambito nel Regolamento di autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura sopra citato.

In generale, per quanto concerne gli scarichi industriali/urbani e assimilati/assimilabili, si rimanda al Regolamento di cui sopra.

ART. 38 SCARICHI DI ACQUE REFLUE INDUSTRIALI

L'autorizzazione è rilasciata al titolare dell'attività da cui origina lo scarico. Ove tra più stabilimenti sia costituito un consorzio per l'effettuazione in comune dello scarico delle acque reflue provenienti dalle attività dei consorziati, l'autorizzazione è rilasciata in capo al consorzio medesimo.

In caso di passaggio di titolarità dell'attività da cui si origina lo scarico, il nuovo titolare non può utilizzare l'autorizzazione rilasciata al precedente titolare, ma deve munirsi di una nuova specifica autorizzazione. L'autorizzazione è valida per quattro anni dal momento del rilascio.

Un anno prima della scadenza ne deve essere richiesto il rinnovo, secondo la procedura prevista. Lo scarico può essere provvisoriamente mantenuto in funzione nel rispetto delle prescrizioni contenute nella precedente autorizzazione, fino all'adozione di un nuovo provvedimento, se la domanda di rinnovo è stata tempestivamente presentata.

ART. 39 PROCEDURA PER IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE

I titolari degli scarichi di acque reflue industriali, che intendono attivare uno scarico nella pubblica fognatura, sono tenuti a munirsi della

prescritta autorizzazione, prima dell'attivazione dello scarico. La domanda di autorizzazione va inoltrata all'Autorità di Ambito ai sensi della vigente normativa nazionale e regionale, utilizzando la modulistica predisposta dalla stessa Autorità di Ambito.

ART. 40 MODIFICAZIONI DELL'INSEDIAMENTO

Per gli insediamenti, edifici o installazioni la cui attività sia trasferita in altro luogo ovvero per quelli soggetti a diversa destinazione, ad ampliamento o a ristrutturazione da cui derivi uno scarico avente caratteristiche qualitativamente o quantitativamente diverse da quelle dello scarico pre-esistente, deve essere richiesta una nuova autorizzazione allo scarico, ove prevista. Nelle ipotesi in cui lo scarico non abbia caratteristiche qualitative o quantitative diverse, deve essere data comunicazione all'Autorità di Ambito, la quale, verificata la compatibilità dello scarico con il corpo recettore, può adottare i provvedimenti che si rendessero eventualmente necessari.

SCARICHI DI ACQUE REFLUE INDUSTRIALI

ART. 41 AMMISSIBILITÀ

Gli scarichi di acque reflue industriali di stabilimenti industriali nuovi o esistenti sono ammessi purché i relativi titolari siano muniti di autorizzazione, ai sensi del D. Lgs. n. 152/2006 e successive modifiche e integrazioni e del presente Regolamento.

ART. 42 CRITERI PER L'ACCETTAZIONE DEGLI SCARICHI

I limiti per lo scarico in pubblica fognatura contenuti nella normativa nazionale e regionale vigente sono obbligatori in assenza di limiti diversi adottati dal Gestore, o in mancanza di un impianto finale di trattamento, in grado di rispettare i limiti di emissione dello scarico finale.

I limiti diversi adottati dal Gestore, relativamente ai valori di emissione riferiti al singolo impianto di depurazione e definiti nei limiti delle caratteristiche di funzionamento dello stesso, devono essere resi conformi a quanto indicato nella tabella 5 dell'Allegato 5 alla parte terza del D. Lgs. 152/2006, relativa a sostanze pericolose.

ART. 43 DIVIETO DI DILUIZIONE DEGLI SCARICHI

I valori limite di emissione non possono in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo. Non è comunque consentito diluire con acque di raffreddamento, di lavaggio o prelevate esclusivamente allo scopo gli scarichi parziali contenenti le sostanze indicate ai numeri 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 15, 16, 17 e 18 della tabella 5 dell'Allegato 5 alla parte terza del D. Lgs. 152/06, prima del trattamento degli scarichi parziali stessi, per adeguarli ai limiti previsti dalla vigente normativa nazionale e regionale. L'autorizzazione può prescrivere che lo scarico delle acque di raffreddamento, di

lavaggio, ovvero impiegate per la produzione di energia, sia separato dallo scarico terminale di ciascun stabilimento.

ART. 44 SCARICHI DI SOSTANZE PERICOLOSE

Per le acque di processo contenenti le sostanze della tabella 5 dell'Allegato 5 alla parte terza del D. Lgs. 152/2006, il punto di misurazione dello scarico si intende fissato subito dopo l'uscita dallo stabilimento, o dall'impianto di trattamento che serve lo stabilimento medesimo. Nell'autorizzazione può essere richiesto che tali scarichi parziali siano tenuti separati dallo scarico generale e trattati come rifiuti, ai sensi del D. Lgs. 152/2006, e successive modifiche e integrazioni.

Qualora l'impianto di trattamento di acque reflue industriali che tratta le sostanze pericolose di cui alla tabella 5 dell'allegato 5 della parte terza del D.Lgs 152/2006 e successive modifiche e integrazioni, riceva scarichi provenienti da altri stabilimenti o scarichi di acque reflue urbane, contenenti sostanze diverse non utili a una modifica o riduzione delle sostanze pericolose, in sede di autorizzazione l'Autorità di Ambito deve ridurre opportunamente i valori limite di emissione indicati nella tabella 3 dell'allegato 5 della parte terza del D.Lgs 152/2006 e successive modifiche e integrazioni, per ciascuna delle predette sostanze pericolose indicate in tabella 5, tenendo conto della diluizione operata dalla miscelazione dei diversi scarichi.

ART. 45 SVERSAMENTI ACCIDENTALI

Il titolare dello scarico e/o il responsabile di sversamenti accidentali in pubblica fognatura, al di fuori delle modalità e dei limiti qualitativi e quantitativi autorizzati, sono tenuti a dare tempestiva comunicazione al Gestore, prima telefonica, quindi scritta, a mezzo fax.

Il fine di tale comunicazione consiste nella possibilità di tempestiva adozione degli eventuali provvedimenti presso la sede aziendale e/o nella rete fognaria e/o presso l'impianto pubblico di depurazione cui lo scarico affluisce, atti a contenere gli effetti dannosi dell'incidente occorso.

I soggetti di cui sopra sono pertanto tenuti a seguire le disposizioni impartite telefonicamente o verbalmente, successivamente confermate per iscritto dal Gestore.

Qualora il fatto possa avere riflessi ambientali, dovrà essere tempestivamente data comunicazione alla struttura provinciale ARPAT competente per territorio.

Nel caso vi siano riflessi igienico-sanitari si dovrà altrettanto tempestivamente provvedere a dare debita comunicazione direttamente alla U.O. di Igiene e Sanità Pubblica dell'Azienda U.S.L. competente per il territorio.

ART. 46 FUNZIONI DI VIGILANZA E CONTROLLO

Il Gestore organizza un adeguato servizio di controllo, secondo le modalità previste nella convenzione di gestione, anche avvalendosi di ditte affidatarie o società dal medesimo costituite o partecipate. Il Gestore, incaricato del controllo, è autorizzato a effettuare le ispezioni, i controlli e i prelievi necessari all'accertamento del rispetto dei valori limite di emissione, delle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzatori o regolamentari e delle condizioni che danno luogo alla formazione degli scarichi. Il titolare dello scarico è tenuto a fornire le informazioni richieste e a consentire l'accesso ai luoghi dai quali si origina lo scarico.

In caso di inosservanza delle prescrizioni dell'autorizzazione allo scarico, il Gestore provvede alla segnalazione all'Autorità competente secondo la vigente normativa nazionale e regionale, che procede, secondo la gravità dell'infrazione:

- alla diffida, stabilendo un termine entro il quale devono essere eliminate le irregolarità;
- alla diffida e contestuale sospensione dell'autorizzazione per un tempo determinato, ove si manifestano situazioni di pericolo per la salute pubblica e per l'ambiente;
- alla revoca dell'autorizzazione in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida e in caso di reiterate violazioni che determinano situazioni di pericolo per la salute pubblica e per l'ambiente.

Per gli scarichi contenenti le sostanze di cui alla tabella 5 dell'Allegato 5 della parte terza del D. Lgs. 152/2006, l'autorizzazione può prescrivere, a carico del titolare, l'installazione di strumenti di controllo in automatico, nonché le modalità di gestione degli stessi e di conservazione dei relativi risultati, che devono rimanere a disposizione del Gestore, per un periodo non inferiore a tre anni dalla data di effettuazione dei singoli controlli.

Ferme restando le competenze dell'Autorità preposta al rilascio dell'autorizzazione allo scarico secondo la vigente normativa, il Gestore, avvalendosi di proprio personale o di personale tecnico esterno espressamente incaricato, esercita le funzioni di vigilanza e controllo, anche ai fini tariffari.

ART. 47 PRELIEVI DI CAMPIONI

Gli scarichi devono essere resi accessibili per il campionamento da parte del Gestore o da soggetti da questi incaricati, per il controllo nel punto assunto per la misurazione. La misurazione degli scarichi, salvo quanto previsto dal presente Regolamento per gli "Scarichi di sostanze pericolose", si intende effettuata subito a monte del punto di immissione in fognatura, tramite apposito pozzetto.

Titolo 5**ALLACCIAMENTO ALLA PUBBLICA FOGNATURA****DISCIPLINA GENERALE****ART. 48 OBBLIGATORietà DI ALLACCIAMENTO DEGLI SCARICHI ALLA PUBBLICA FOGNATURA**

Nelle località servite da pubblica fognatura, i titolari degli scarichi sono tenuti ad allontanarli mediante allacciamento alla pubblica fognatura, con spese a carico dei titolari e secondo le modalità e prescrizioni del presente Regolamento. In caso di inerzia o inadempienza degli interessati, i relativi obblighi possono essere fatti valere dal Sindaco con specifiche ordinanze, in esecuzione del presente articolo. Nei casi in cui esiste l'obbligo di allacciamento alla pubblica fognatura, la richiesta di allacciamento al pubblico acquedotto è soddisfatta a condizione che l'immobile risulti o venga contemporaneamente allacciato alla pubblica fognatura, o in alternativa che risulti servito da un impianto di trattamento autonomo ai sensi della normativa vigente.

Per località servita da pubblica fognatura, deve intendersi quella prospiciente a strade in cui sia presente una fognatura pubblica, o comunque quella gravitante idraulicamente su di essa, ad una distanza massima dall'insediamento così determinata:

- fino a 5 abitanti residenti o equivalenti (in caso di scarichi di acque reflue industriali): obbligo di allaccio se la pubblica fognatura dista non più di mt. 50;
- fino a 10 abitanti residenti o equivalenti: obbligo di allaccio se la pubblica fognatura dista non più di mt. 100;
- fino a 15 abitanti residenti o equivalenti: obbligo di allaccio se la pubblica fognatura dista non più di mt. 150;
- fino a 20 abitanti residenti o equivalenti: obbligo di allaccio se la pubblica fognatura dista non più di mt. 200;
- fino a 25 abitanti residenti o equivalenti: obbligo di allaccio se la pubblica fognatura dista non più di mt. 250;
- fino a 30 abitanti residenti o equivalenti: obbligo di allaccio se la pubblica fognatura dista non più di mt. 300.

Si intendono facenti parte di una stessa località l'insieme di immobili distanti fra di loro fino ad un massimo di 50 mt.

Nel caso di località che comprendano più fabbricati, deve essere elaborato, a cura dei titolari degli scarichi, un unico progetto di collegamento degli scarichi al collettore fognario, che deve essere sottoposto alla preventiva approvazione del Gestore. In questo caso la distanza da cui deriva l'obbligo di allacciamento deve essere calcolata dall'immobile più vicino della località come precedentemente definita.

L'obbligatorietà di allacciamento può decadere nei casi in cui sia necessario l'attraversamento di ferrovie, autostrade, strade statali o provinciali, fiumi, torrenti, canali, con particolare difficoltà tecnica o con costi eccessivi non giustificabili. La valutazione dell'obbligatorietà è di

volta in volta definita dal Gestore in accordo con l'Autorità di Ambito. Il Gestore si riserva la possibilità di derogare le prescrizioni del presente articolo nei casi di insediamenti esistenti serviti da sistemi depurativi autonomi, dotati di regolare autorizzazione allo scarico in acque superficiali rilasciata dalle competenti Autorità.

ART. 49 RICHIESTA

Gli allacci fognari verranno sempre eseguiti dal Cliente, previa richiesta di allacciamento al Gestore.

La richiesta di allacciamento o di modifiche di allacciamento esistente, deve essere presentata personalmente o inviata dal richiedente o da un suo rappresentate, secondo le modalità previste dal Gestore.

La richiesta di allacciamento presuppone che il Cliente sia in possesso delle eventuali autorizzazioni a norma di legge, rilasciate dalle Autorità competenti.

Il Cliente affida l'eventuale istruttoria tecnica/progettazione ad un libero professionista di sua fiducia. Al Gestore sono comunque dovute le spese di sopralluogo, rilascio e verifica delle prescrizioni tecniche previste per allacciamenti non standard.

ART. 50 PREVENTIVO

A seguito di richiesta di nuovo allacciamento, di modifiche di allacciamento esistente e di ogni altra prestazione che preveda il pagamento di un corrispettivo a carico del Cliente, il Gestore provvede a redigere apposito preventivo.

I tempi di preventivazione riportati nella Carta del Servizio si riferiscono agli allacciamenti standard.

Nessun onere che non sia stato indicato nel preventivo può essere richiesto successivamente al richiedente per la prestazione preventivata.

ART. 51 COSTI DI ALLACCIAMENTO

I costi di allacciamento, stabiliti dal Gestore e approvati dall'Autorità di Ambito, comprendono:

- le spese di sopralluogo dovute in caso di allacciamento fognario standard;
- le spese di sopralluogo e rilascio prescrizioni tecniche in caso di allacciamenti fuori standard;
- le spese per assistenza tecnica.

ART. 52 SEPARAZIONE DEGLI SCARICHI

Nelle zone servite da reti fognarie separate, è fatto obbligo, a tutti i titolari di scarichi in pubbliche fognature, di separare le acque reflue.

Nelle zone servite da fognature miste, per i nuovi insediamenti o per insediamenti esistenti oggetto di interventi di manutenzione straordinaria degli scarichi o ristrutturazione edilizia degli immobili, è

fatto obbligo di separare le acque reflue (nere) da quelle di dilavamento meteorico (bianche). Tale obbligo riguarda altresì tutti gli insediamenti esistenti, nel caso in cui il Gestore provveda a separare la preesistente rete fognaria a sistema misto.

Il Gestore, per particolari condizioni tecniche o ambientali, può valutare l'emissione di diverse prescrizioni o deroghe.

ART. 53 OBBLIGO DI INSTALLAZIONE DI STRUMENTI DI MISURA E CONTROLLO

Tutti gli utenti che si approvvigionano in tutto o in parte da fonti diverse dalla rete pubblica di acquedotto, e sversano gli scarichi nella pubblica fognatura, sono tenuti all'installazione e al buon mantenimento di strumenti di misura della quantità delle acque prelevate, che hanno per recapito la pubblica fognatura. Tali utenti sono tenuti altresì ad assicurare il perfetto funzionamento degli strumenti di misurazione, effettuando periodicamente ed a proprie spese la manutenzione necessaria, segnalando tempestivamente al Gestore guasti e blocchi, prima di togliere il sigillo di controllo.

I contatori devono essere installati a cura e spese degli utenti e devono essere conformi alle specifiche tecniche rilasciate dal Gestore.

Le utenze esistenti dotate di impianto idrico autonomo collegato con la pubblica fognatura sono tenute a darne comunicazione al Gestore. Gli scarichi provenienti da impianti idrici autonomi privi di misuratore sono da ritenersi non conformi al presente Regolamento, pertanto i titolari di tali scarichi sono tenuti a dotarsi di idoneo misuratore. In caso di mancata installazione del misuratore su richiesta del Gestore, decorsi 20 giorni dalla comunicazione con la quale il Gestore richiede l'installazione del misuratore di consumi, lo scarico dovrà essere dismesso. Qualora non venisse dismesso, all'utente verrà addebitato semestralmente un consumo determinato sulla base della tipologia di utenza.

Il Cliente è tenuto a consentire al Gestore, in ogni momento, l'accesso al misuratore privato per gli opportuni controlli.

Il Gestore può richiedere di sottoporre il misuratore privato a verifica di funzionamento che potrà avvenire secondo le stesse modalità descritte nell'art. 19 del presente Regolamento.

La fatturazione del servizio fognatura e depurazione verrà effettuata sulla base dei consumi che, con frequenza semestrale, il Cliente dovrà comunicare al Gestore a mezzo raccomandata A.R. In caso di mancata comunicazione della lettura del contatore privato, il Gestore emetterà la fattura sulla base del consumo storico o dell'ultimo consumo comunicato, riservandosi di effettuare una lettura del contatore.

MODALITÀ DI ESERCIZIO

Prima dell'attivazione degli attingimenti, gli interessati dovranno comunicare al Gestore:

- il tipo di contatore installato;
- la marca;

- la matricola;
- il numero di cifre;
- il diametro della tubazione.

Il Gestore provvede per mezzo di propri incaricati alla sigillatura del misuratore, che non può essere manomesso se non previa autorizzazione rilasciata dal Gestore.

COMUNICAZIONE DI GUASTO

In caso di guasto, gli interessati devono darne tempestiva comunicazione al Gestore. Nel periodo di mancata registrazione dei prelievi, è conteggiato al Cliente il consumo medio riscontrato negli anni precedenti.

ART. 54 SCARICHI DI ACQUE REFLUE DOMESTICHE

Per gli scarichi di acque reflue domestiche, devono essere rispettate le norme tecniche previste dal presente Regolamento. La richiesta di allacciamento, inoltrata al Gestore, va effettuata utilizzando i moduli predisposti dal Gestore.

ART. 55 ALLACCIAMENTO DI NUOVE RETI FOGNARIE

In caso di potenziamento e/o estensione della rete fognaria, con interventi sia di iniziativa pubblica che privata, le opere devono essere realizzate nel rispetto delle prescrizioni tecniche rilasciate dal Gestore. Nella progettazione devono essere adottate soluzioni che conseguano la massima funzionalità e il minimo costo di esercizio. Nei casi in cui particolari condizioni tecniche di tracciato, pendenze, dimensionamento, etc. lo giustificano, il Gestore può variare tale distanza, mantenendo comunque la funzionalità per gli interventi manutentivi.

Per i nuovi insediamenti o in caso di rifacimento di opere di urbanizzazione, deve essere prevista la realizzazione di fognature separate; è fatto divieto di recapitare le acque raccolte da fognature bianche in reti di fognatura nera o mista. Durante la realizzazione dei lavori, il cui inizio dovrà essere formalmente comunicato preventivamente al Gestore, contestualmente al nominativo dell'impresa esecutrice e del Direttore dei Lavori, il medesimo Gestore si riserva la facoltà di effettuare verifiche in corso d'opera; impartendo al Direttore dei Lavori le eventuali prescrizioni da eseguirsi. Terminata la realizzazione dell'opera di fognatura, l'esecutore dell'opera richiederà la visita di verifica, a cui devono presenziare i proprietari o i loro rappresentanti, per fornire le informazioni necessarie, nonché quant'altro richiesto per il controllo, come specificato dal presente Regolamento.

A seguito di tale visita si acquisirà la documentazione tecnica ed amministrativa e si avvierà, se non risulteranno evidenti cause ostative (sicurezza, evidenti carenze strutturali ed impiantistiche delle opere, etc.) la presa in carico provvisoria per il collaudo funzionale delle opere.

In tale procedura risulterà discriminante, per il proseguimento delle fasi di cui sopra, l'acquisizione degli atti di collaudo e di quelli che accertano i requisiti per definire le opere pubbliche o di pubblica utilità.

Titolo 6

MODALITÀ TECNICHE DI ALLACCIAMENTO

ART. 56 GENERALITÀ

I lavori relativi all'allacciamento di scarichi in pubblica fognatura di acque reflue domestiche e industriali, sono eseguiti a cura e spese del richiedente, sotto il controllo diretto del Gestore nel rispetto di quanto previsto dal presente Regolamento e dalle specifiche prescritte, unitamente alle eventuali condizioni, per recapitare gli scarichi nei collettori esistenti. I lavori dovranno essere realizzati da imprese qualificate in possesso dei necessari requisiti.

Tutte le opere di scavo, reinterro, ripristino ed eventuali opere murarie in proprietà privata, sono sempre a carico del richiedente. L'immissione degli scarichi nel collettore stradale avviene di norma in pozzetti di ispezione esistenti o da realizzare, a spese del richiedente, qualora il Gestore lo ritenesse necessario.

La tubazione privata deve corrispondere ai diametri degli imbrocchi predisposti.

Le tubazioni di allacciamento alla pubblica fognatura, devono avere andamento esclusivamente rettilineo in sede stradale, salvo particolari deroghe che possono essere concesse dal Gestore.

In caso di assenza del pozzetto di ispezione, l'immissione nel collettore principale deve avvenire preferibilmente sulla generatrice superiore del tubo, oppure, nei casi in cui le altezze disponibili non siano sufficienti, nel senso della confluenza, con un angolo non superiore a 45 gradi.

Il Cliente deve curare ed ottemperare ai lavori a suo carico, a tutti gli adempimenti occorrenti all'attuazione, come l'autorizzazione comunale, i permessi per la manomissione di sedi stradali o di suolo pubblico o privato, nonché i provvedimenti in fatto di salvaguardia degli altri servizi tecnologici che interferiscono con i lavori e tutte le misure atte a garantire la sicurezza del traffico stradale.

Il Gestore vigila in modo che non sia compromesso il regolare funzionamento delle fognature pubbliche, provvedendo a verificare che i manufatti siano conformi alle prescrizioni tecniche impartite. Il Gestore effettua, con l'ausilio dei propri tecnici, le verifiche in corso d'opera ritenute necessarie durante l'esecuzione dei lavori, con oneri a carico del Cliente stabiliti dal Gestore e approvati dall'Autorità di Ambito.

DEFINIZIONE DELLA COMPETENZA DEL GESTORE

In caso di mancanza del pozzetto di consegna, la competenza del privato termina in corrispondenza del punto di allaccio.

Per i nuovi allacciamenti, al limite della proprietà privata, adiacente alla proprietà pubblica in prossimità del collettore fognario, deve essere previsto un pozzetto di consegna contenente sifone e braga d'ispezione. Nel caso in cui il collettore fognario insista in proprietà pubblica, il pozzetto di cui sopra deve essere posizionato nell'ultima proprietà privata adiacente alla proprietà pubblica. Nei casi di particolare difficoltà tecnica per il posizionamento in proprietà privata, previo accordo con il Gestore, il Cliente può richiedere all'Ente Pubblico competente l'autorizzazione al posizionamento nella proprietà pubblica. Nel caso in cui il collettore passi in proprietà privata, il pozzetto è collocato in posizione immediatamente adiacente al collettore fognario stesso. La braga costituisce il punto in cui avviene la consegna delle acque reflue: a monte, fino agli apparecchi di scarico, la competenza e la manutenzione spettano al proprietario; a valle, fino al collettore principale, la competenza e la manutenzione spettano al Gestore.

Il pozzetto è di competenza e manutenzione del proprietario. Il manufatto deve essere di dimensioni tali da consentire un'agevole ispezionabilità da parte del personale addetto; il tappo di chiusura, costruito con materiali che permettano una facile rimozione, deve essere sempre accessibile in qualsiasi momento.

Nei casi di allacci esistenti alla pubblica fognatura realizzati direttamente senza l'interposizione del pozzetto di consegna ispezionabile e del sifone, la manutenzione del tratto di condotta fino al punto di immissione nel collettore principale è di competenza del Cliente.

ART. 57 ALLACCIAMENTO ALLA FOGNATURA SEPARATA

FOGNATURA NERA

La canalizzazione delle acque nere, che all'interno della proprietà privata collega i discendenti con l'imbocco della pubblica fognatura, deve avere un diametro interno ottenuto mediante calcolo delle portate dei liquami afferenti, comunque mai inferiore a 110 mm, salvo disposizioni diverse del Gestore; essa deve inoltre avere pendenza idonea al normale scorrimento (senza presenza di alcuna contropendenza) ed il suo tracciato deve attraversare la minor quantità possibile di area fabbricata. Tale canalizzazione deve essere realizzata con materiali idonei, secondo la normativa vigente, approvati in sede di progetto dal Gestore.

Nella costruzione delle canalizzazioni, all'interno delle proprietà private, devono essere adottati tutti i provvedimenti necessari per ottenere la perfetta tenuta, sia alla penetrazione di acqua dall'esterno, sia alla fuoriuscita di liquami dall'interno, nelle previste condizioni di esercizio, nonché nell'ipotesi di funzionamento in carico della pubblica fognatura. Devono essere previste anche le sifonature dei singoli apparecchi installati, nonché i condotti di ventilazione. Tutte le opere devono in ogni caso essere realizzate secondo le regole della buona tecnica, unitamente a quanto previsto dal presente Regolamento o prescritto dal Gestore.

Nessuno degli apparecchi di scarico della fognatura interna degli stabili deve avere, di norma, la bocca ad un livello inferiore al piano stradale. Il Gestore può autorizzare l'uso di scarichi con bocche di immissione a livello inferiore al piano stradale, purché siano adottate tutte le opportune precauzioni atte ad evitare la fuoriuscita delle acque, qualora la condotta vada in pressione. I danni che comunque possono derivare agli immobili o alle cose proprie o di terzi, per effetto dell'esistenza di scarichi a livelli inferiori al piano stradale, sono a carico del titolare dello scarico.

Nel caso di terreni cedevoli, deve essere realizzata una platea di calcestruzzo su cui devono essere poggiate le tubazioni. In caso di terreni fortemente cedevoli il calcestruzzo deve essere armato. Gli innesti devono formare, tra loro e la fognatura, nel senso della confluenza, un angolo non superiore a 45 gradi.

FOGNATURA BIANCA

Non fa parte del Servizio Idrico Integrato e pertanto le modalità di allacciamento delle acque meteoriche - raccolte dal dilavamento di strade, piazzali, giardini, cortili, tetti etc. - devono seguire i regolamenti comunali.

SOPPRESSIONE DEGLI IMPIANTI DI CHIARIFICAZIONE

A seguito della realizzazione ed entrata in esercizio di reti fognarie separate, dotate di sistemi di depurazione finale, i proprietari degli immobili già allacciati alla fognatura pubblica devono provvedere a propria cura e spese, secondo i termini e le modalità stabilite dal Gestore, a disattivare l'impianto di chiarificazione, svuotando le vasche e riempiendole con idonei materiali inerti, con trasporto e smaltimento a discarica dei relativi materiali, e a regolarizzare, se necessario, la separazione delle fognature nere e bianche all'interno della proprietà privata fino al pozzetto di consegna nonché ai collegamenti degli scarichi dal punto di consegna alle nuove condotte fognarie. Nel caso di particolari esigenze tecniche, legate alle caratteristiche della rete fognaria esistente, il Gestore può prevedere il mantenimento degli impianti di chiarificazione.

ART. 58 ALLACCIAMENTO ALLA FOGNATURA MISTA

Per l'allacciamento alla fognatura mista valgono le disposizioni contenute nel precedente art. 57 per l'allaccio alla fognatura separata, mantenendo separati gli scarichi di acque nere da quelli convoglianti acque bianche.

Lo scarico delle acque bianche, laddove non esista la fognatura bianca, può essere ricongiunto, previa sifonatura, con lo scarico delle acque nere, per l'immissione nel collettore unico di fognatura, solo dopo il pozzetto di consegna.

Per le acque reflue domestiche, nel caso in cui la rete fognaria presenti caratteristiche costruttive (tipo di materiali, diametri, pendenze, ecc.) non idonee ad un regolare convogliamento, il Gestore può richiedere l'installazione di idonei impianti di chiarificazione.

**ART. 59 ALLACCIAMENTO DEGLI SCARICHI DI ACQUE REFLUE DOMESTICHE E ASSIMILATE
ALLE FOGNATURE SPROVVISTE DI IMPIANTO DI DEPURAZIONE**

Per i nuovi insediamenti o insediamenti esistenti oggetto di interventi di manutenzione straordinaria degli scarichi, è fatto obbligo al Cliente di installare e mantenere a proprie spese impianti di chiarificazione progettati e dimensionati secondo quanto previsto dall'allegato 5 della "Delibera del Comitato dei Ministri per la tutela delle acque dall'inquinamento", del 4 Febbraio 1977.

Tali impianti di chiarificazione (fosse settiche – vasche Imhoff) da porre all'interno della proprietà privata, devono essere realizzati secondo le norme di buona tecnica, garantendo la perfetta tenuta stagna delle vasche, e mantenuti in condizione di perfetta efficienza, a cura dei titolari degli scarichi, mediante lo svuotamento periodico del comparto fanghi e quant'altro si rendesse necessario.

In presenza di fosse settiche tricamerale gli scarichi provenienti da WC, latrine, orinatoi vanno immessi nel primo scomparto, mentre gli scarichi saponosi -provenienti da lavelli, lavandini, acquai, lavatoi, docce, vasche da bagno - devono essere immessi nella seconda camera.

In ogni caso negli impianti di chiarificazione non devono essere convogliate le acque bianche meteoriche.

Gli impianti di chiarificazione devono essere dotati di condotta di bypass, per l'esclusione degli impianti stessi e l'immissione diretta dei liquami nella rete fognaria delle acque nere, così da consentire l'allacciamento alla fognatura separata, quando, all'entrata in esercizio del depuratore pubblico finale, gli impianti di chiarificazione dovranno essere disattivati secondo le modalità previste al precedente art. 52, salvo diverse disposizioni stabilite dal Gestore.

ART. 60 POZZETTO DI CAMPIONAMENTO DI SCARICHI DI ACQUE REFLUE INDUSTRIALI

Le attività produttive devono far confluire tutti i liquami in un unico tronco di fognatura, separato dalla rete delle acque bianche.

Gli scarichi derivanti dalle lavorazioni devono essere tenuti separati da quelli provenienti dai servizi (wc, lavandini, docce, mense, ecc.); prima dell'immissione nel tronco di fognatura unico deve essere installato un apposito pozzetto di campionamento, di tipo e dimensioni approvate dal Gestore, che deve avere, di norma, una profondità pari al doppio del diametro dello scarico, misurata al di sotto del tubo di uscita dal pozzetto. Al termine del tronco unico di fognatura, deve essere installato un pozzetto di consegna, collocato al limite della proprietà privata, contenente sifone e braga d'ispezione. Nel caso di insuperabili difficoltà tecniche per l'attuazione di quanto sopra, il Gestore può approvare soluzioni alternative.

Per gli insediamenti preesistenti, i titolari degli scarichi devono adeguarsi alle norme suddette al momento del rinnovo dell'autorizzazione.

Titolo 7

DISPOSIZIONI FINANZIARIE

ART. 61 TARIFFE

Al fine della determinazione della quota tariffaria di cui al presente articolo, il volume dell'acqua scaricata è determinato in misura pari al cento per cento del volume di acqua fornita.

Per le utenze industriali, la quota tariffaria di cui al presente articolo è determinata sulla base della qualità e della quantità delle acque reflue scaricate e sulla base del principio "chi inquina paga". È fatta salva la possibilità di determinare una quota tariffaria ridotta per le utenze che provvedono direttamente alla depurazione e che utilizzano la pubblica fognatura, sempre che i relativi sistemi di depurazione abbiano ricevuto specifica approvazione da parte dell'Autorità d'ambito.

Ai sensi dell'art 156 del D. Lgs. 152/06 per la riscossione della tariffa:

- la tariffa è riscossa dal soggetto che gestisce il Servizio Idrico Integrato. Qualora il servizio idrico sia gestito separatamente, per effetto di particolari convenzioni e concessioni, la relativa tariffa è riscossa dal Gestore del servizio di acquedotto, il quale provvede al successivo riparto tra i diversi gestori entro trenta giorni dalla riscossione.
- con apposita convenzione, sottoposta al controllo della Regione, sono definiti i rapporti tra i diversi gestori per il riparto delle spese di riscossione.

ART. 61 bis. DEPOSITO CAUZIONALE

Fatto salvo quanto stabilito dal successivo art. 61 ter all'atto della stipula del contratto di somministrazione, il Gestore addebiterà all'Utente sulla prima fattura emessa un importo, a titolo di deposito cauzionale. Il deposito cauzionale non è soggetto a I.V.A, è fruttifero di interessi al saggio legale, e verrà restituito al momento della disdetta, salvo acquisizione da parte del Gestore a concorrenza di eventuali morosità.

Il deposito cauzionale non è dovuto nel caso di trasferimento dell'intestatario dell'utenza in altra ubicazione senza variazione del tipo di uso.

L'importo del deposito cauzionale è determinato nelle somme di cui alla tabella seguente.

| CATEGORIA CONTRATTUALE | IMPORTO DEPOSITO CAUZIONALE |
|---|-----------------------------|
| Utenza 1 ^a casa | € 40,00 |
| Utenza 2 ^a casa | € 40,00 |
| Altri usi | € 165,00 |
| Utenza Pubblica | € 280,00 |
| Utenza zootecnica | € 100,00 |
| Grandi utenti (coloro che hanno consumi annui maggiori di 5.000 mc qualunque sia la categoria contrattuale) | € 6.240,00 |

In presenza di un contatore generale (o condominiale) con stipulato un unico contratto di fornitura, l'ammontare del deposito cauzionale è determinato dalla somma dei depositi calcolati per le singole utenze

finali servite dal contatore e comunicate dall'intestatario del contratto. Alle Utenze che usufruiscono del pagamento tramite bonifico automatico continuativo (domiciliazione bancaria postale) o pagamento permanente tramite carta di credito, non sarà richiesto il deposito cauzionale. Nel caso in cui la domiciliazione automatica avvenga in un momento successivo alla stipula del contratto, il deposito sarà rimborsato con la prima fatturazione utile successiva alla comunicazione della domiciliazione stessa. In caso di insolvenza dell'Utente, il Gestore può incamerare tali somme fino alla concorrenza dei propri crediti, senza pregiudizio delle altre azioni derivanti dal presente Regolamento e dalla legge. In caso di ripristino del rapporto contrattuale, l'Utente deve ricostruire il deposito cauzionale nella sua integrità.

*ART. 61 ter. NORME IN MATERIA DI DEPOSITO CAUZIONALE
PER LE UTENZE PREESISTENTI*

Per le Utenze già esistenti alla data di entrata in vigore del presente Regolamento il deposito cauzionale è dovuto a partire dalla prima fatturazione dell'anno 2013 contestualmente alla verifica dell'attività svolta dal Gestore nel recupero della morosità e dell'ampliamento delle domiciliazioni bancarie e postali.

Il deposito cauzionale verrà comunque addebitato agli Utenti già esistenti che, a partire dalla data del 31.12.09, siano stati destinatari del sollecito scritto di pagamento, a mezzo racc. a.r., di cui all'art. 31 del presente Regolamento.

Titolo 8

SISTEMA SANZIONATORIO

*ART. 62 SANZIONI RELATIVE A VIOLAZIONI DELLE DISPOSIZIONI DELLA DISCIPLINA DEGLI
SCARICHI*

L'applicazione delle sanzioni amministrative e la destinazione dei relativi proventi è individuata dal Regolamento Regionale ai sensi di quanto previsto dall'art. 22 della L.R. n.20/2006 e successive modifiche e integrazioni.

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

ART. 63 SANZIONI

Ogni Cliente deve rispettare gli obblighi e i divieti contenuti nel presente Regolamento.

Le contravvenzioni possono essere accertate e contestate soltanto dagli agenti di P.S. e dal personale del Gestore abilitato.

Si osservano le vigenti disposizioni di legge.

ART. 64 RAPPORTI CONTRATTUALI

Il presente Regolamento si applica ai rapporti di fornitura in corso alla data della sua approvazione, per effetto delle norme di cui al D. Lgs. N.152/2006. Coloro che al momento dell'adozione del presente Regolamento da parte del Gestore del Servizio Idrico Integrato avevano un rapporto di fornitura con altro Gestore, saranno vincolati alle norme ivi contenute.

*ART. 65 INFORMATIVA AI SENSI DELLA L. N. 675/96 E SUCCESSIVE MODIFICHE E
INTEGRAZIONI, "TUTELA DELLE PERSONE E DI ALTRI SOGGETTI RISPETTO AL
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI"*

Titolare del trattamento è Acquedotto del Fiora con sede legale in Grosseto, via Mameli 10 (C.F., partita IVA e n. di iscrizione al Registro delle Imprese di Grosseto: 00304790538).

L'Azienda garantisce che il trattamento dei dati personali (ed eventualmente di quelli sensibili) forniti dal Cliente, ovvero acquisiti nell'ambito delle proprie attività, si svolgerà sempre nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e alla identità personale, anche quando si tratti di comunicazioni ed invio (anche all'estero) dei dati stessi, nei limiti e per gli scopi previsti dalla Legge.

Tutti i dati sono raccolti e registrati in modo lecito e secondo correttezza, per le finalità sopra indicate, e sono trattati con l'ausilio di sistemi informatici e di apposite banche dati, in termini non incompatibili con tali scopi. È cura della Società far accedere a tali trattamenti solo personale competente a ciò abilitato, nonché utilizzare dati esatti ed aggiornati, completi e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati.

ART. 66 RECLAMI E COMUNICAZIONI

Per la materia dei reclami si rinvia alla Carta del Servizio Idrico Integrato. Ogni comunicazione dei Clienti deve essere inoltrata in forma scritta indirizzata direttamente al Gestore.

Ogni altro tipo di comunicazione (es. al personale del Gestore), rimane priva di qualsiasi valore probatorio in merito ad eventuali contestazioni inoltrate dal Cliente.

ART. 67 CONTROVERSIE

Il Gestore non si assume alcuna responsabilità per controversie relative a rapporti intercorsi o intercorrenti tra Clienti e soggetti terzi.

Qualsiasi controversia concernente il contratto o collegata allo stesso - comprese quelle relative alla sua interpretazione, validità, esecuzione e risoluzione - sarà sottoposta a conciliazione secondo la procedura prevista dallo Statuto - Regolamento della Camera Arbitrale e di Conciliazione di Grosseto. La conciliazione è condotta da un conciliatore indipendente nominato conformemente al suddetto Statuto - Regolamento.

Le parti si impegnano a ricorrere alla conciliazione prima di iniziare qualsiasi procedimento giudiziale o arbitrale, e ciò indipendentemente dal valore della controversia.

Nel caso in cui si adisca l'Autorità giudiziaria, si riconosce competente quella ordinariamente competente a norma del C.P.C.

ART. 68 RECUPERO CREDITI

Il Gestore procede al recupero delle somme secondo quanto previsto dalla Legge.

ART. 69 VARIAZIONI DEL REGOLAMENTO

Il Gestore può effettuare ogni tipo di modifica al Regolamento e alle norme che disciplinano il rapporto di fornitura, in caso di sopravvenienza di leggi inderogabili oppure per esigenze connesse all'erogazione del servizio, qualora risultate necessarie, convenienti ed opportune nell'interesse pubblico e generale.

Ogni proposta di variazione al presente Regolamento è deliberata dal Consiglio di Amministrazione del Gestore e successivamente comunicata all'Autorità di Ambito per la definitiva approvazione.

ART. 70 NORMA DI RINVIO

Per quanto non previsto nel presente Regolamento, si applicano le norme, le disposizioni e gli usi vigenti.

